

REGOLAMENTO IVASS N. 56 DEL 25 MARZO 2025

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 1 aprile 2025

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 6/2024 recante proposta di modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione) e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di:

- [A.I.P.E.D. – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni](#)
- [ACB – Associazione di Categoria Brokers](#)
- [AIBA – Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazione e Riassicurazione](#)
- [ANIA – Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)
- [ASSOUTENTI CONSUMATORI](#)
- [BELEX – Bonelli Errede with Lombardi](#)
- [EMPIREOS S.r.l.](#)
- [INFOCERT S.p.A.](#)
- [KONSUMER ITALIA](#)
- [Martano Assicurazioni S.r.l.](#)
- [MOVIMENTO CONSUMATORI APS](#)
- [S.N.A. – Sindacato Nazionale Agenti](#)
- [SHARE - Associazione Software House Assicurative in Rete](#)
- [U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori](#)
- [UCI – Ufficio centrale italiano](#)
- [UNIPOL GRUPPO S.p.A.](#)
- [UPIS Unione professionisti infortunistica stradale](#)

Si ringraziano tutti i partecipanti alla consultazione per i commenti e le osservazioni, utili a completare l'analisi dei temi affrontati e a finalizzare il nuovo Regolamento in materia di certificato di assicurazione, contrassegno e modulo di denuncia.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.
Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.
I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 6/2024 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025..

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2024
Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 56 DEL 25 MARZO 2025

Legenda

Nella prima colonna è indicato il numero del commento.

Nella seconda colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori. Non sono pervenuti contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Nella terza colonna è indicato l’articolo dello schema di Regolamento in consultazione cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna è indicata la lettera del comma dell’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella sesta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella settima colonna è indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	Osservazioni generali			In linea generale, l’ANIA e il mercato assicurativo esprimono apprezzamento per l’attività realizzata dall’IVASS, nell’ambito del più ampio processo evolutivo di semplificazione e digitalizzazione documentale in ambito r.c. auto, con la messa in pubblica consultazione dello schema di Provvedimento modificativo del Regolamento n. 13/2008, documento di consultazione n. 6 del 17 luglio 2024, concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro. Tale attività, infatti, ha una duplice finalità: - da un lato, intende aggiornare e razionalizzare le norme su certificato e contrassegno di assicurazione	Si concorda sulla rilevanza delle iniziative di digitalizzazione in corso con la collaborazione delle imprese e intermediari assicurativi, nonché dei fornitori di servizi digitali.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					che necessitavano di armonizzazione con i precedenti interventi normativi e regolamentari di digitalizzazione in tale ambito, nonché disciplinare univocamente la copertura dei veicoli circolanti a fini di vendita, prova, dimostrazione e collaudo e tramite assicurazioni provvisorie; - dall'altro lato, intende introdurre la facoltà per gli assicurati di compilare il modulo per la Constatazione Amichevole di Incidente – CAI di cui all'art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private – CAP sia mediante un documento cartaceo, come avviene attualmente, sia mediante un documento “informatico”, ossia in modalità digitale. La finalità della digitalizzazione del modulo CAI riveste senza dubbio il carattere di maggiore novità per tutti i soggetti interessati, in quanto è volta a ottenere i seguenti risultati, con benefici generalizzati: - rendere il modulo CAI Digitale uno strumento di più agevole fruizione da parte degli assicurati, tramite l'affiancamento del formato digitale a quello del modulo cartaceo tradizionale, che resterà comunque disponibile. Il modulo CAI in formato digitale intende agevolare quanto più possibile la precompilazione da parte del consumatore che si trova coinvolto in un sinistro e desidera che la denuncia venga attivata in modo completo, efficace e celere; - accrescere l'efficienza della denuncia di sinistro e quindi, del processo liquidativo, anche in chiave antifrode; - massimizzare la diffusione di applicazioni di CAI Digitale o già in uso o in fase di sviluppo da parte delle imprese. In tale contesto, sotto il profilo attuativo, è apprezzabile che lo Schema regolamentare in commento stabilisca	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					solo principi di tipo generale e prescriva al mercato assicurativo il rispetto dei principi cardine del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD, della disciplina della tutela dei dati personali nonché del CAP, applicabili nello specifico alla CAI in formato "informatico" con firma elettronica. Si valuta positivamente, infatti, che lo Schema di Provvedimento contenga indicazioni e obblighi attuativi di alto livello nell'obiettivo di non vincolare l'operatività del mercato rispetto a una tecnologia in rapida e continua evoluzione, in conformità anche con i principi di libera organizzazione imprenditoriale dei mezzi produttivi e di neutralità tecnologica. Sotto il profilo legale, l'Istituto non ha ritenuto utilizzabile per la CAI la Firma Elettronica Semplice – FES, che seppur più agevole per assicurati e imprese assicuratrici, non è equipollente alla firma "olografa" su documento cartaceo. ANIA valuta in modo positivo che sia stata invece ritenuta percorribile la possibilità di impiego della Firma Elettronica Avanzata – FEA, il cui impiego per la CAI digitale è stato ritenuto utile da ANIA stessa in un confronto tecnico giuridico chiesto in via preliminare all'Istituto di vigilanza. Sulla utilizzabilità di tale firma elettronica, l'IVASS ha deciso di acquisire il preventivo parere dell'AGID che è risultato favorevole in tal senso. La FEA, in concreto, risulta di uso piuttosto ricorrente ormai nella prassi attuale, rispetto ad altre tipologie di firma elettronica previste dal CAD, ad esempio, a SPID e Carta di identità elettronica – CIE, la cui ancora non estesa diffusione al momento – o il rischio di non avere a disposizione le relative password in occasione dell'incidente - avrebbe condizionato anche le potenzialità di diffusione della CAI Digitale. Oggi, infatti, il veloce sviluppo tecnologico ha reso disponibili soluzioni di FEA in grado di fornire l'identificazione dei soggetti e la sottoscrizione con tale firma elettronica	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					nel giro di alcuni minuti, grazie all'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale e di parametri biometrici. Talune soluzioni di FEA, solo a titolo di esempio, consentono in automatico la verifica della corrispondenza del viso del soggetto interessato con la fotografia del suo documento di riconoscimento. Pertanto, anche il processo di digitalizzazione del modulo CAI potrà beneficiare di tali progressi della tecnologia, che sono in continuo divenire. Ciò posto, lo schema regolamentare in commento prevede la facoltà per il contraente di scegliere fra formato cartaceo e formato digitale del modulo CAI e specularmente, l'obbligo da parte delle imprese assicuratrici di fornire il modulo CAI in entrambi i formati, mettendo a disposizione una propria <i>app</i> o <i>webapp</i> CAI digitale, obbligo che diventerà operativo decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento IVASS definitivo nella Gazzetta Ufficiale. Le imprese assicuratrici dovranno rispettare i principi di massima stabiliti da tale Provvedimento e saranno libere di personalizzare le proprie <i>app</i> in ottica pro-competitiva, eventualmente con ulteriori servizi di interesse degli assicurati, utilizzando la tecnologia che riterranno più adeguata ed efficace a tal fine. Al riguardo, e concludendo, si valuta positivamente che sia stato accordato dall'IVASS tale lasso di tempo alle imprese di assicurazione per poter adempiere l'obbligo di predisporre anche il formato digitale della CAI. È anche apprezzabile che il processo sia stato impostato come una transizione progressiva per gli assicurati, che avranno comunque a disposizione il formato cartaceo, pur nel comune interesse di evolvere gradualmente verso soluzioni digitali sempre più agevoli ed efficaci per tutti i soggetti interessati.	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
2.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	Osservazioni generali			Considerato che un incidente stradale rappresenta sempre una situazione di disagio per le persone coinvolte, l'eventuale ricorso a procedure digitali non dovrebbe mai penalizzare chi ha una preparazione digitale limitata. La possibilità di compilare il modulo di denuncia di sinistro in formato digitale potrebbe essere gradita solo in situazioni particolari o in circostanze eccezionali, ma al momento non risulterebbe essere adeguatamente supportata dal contesto attuale e dalla competenza degli utenti. In molti casi, l'uso di sistemi digitali potrebbe rilevarsi più complesso, per cui è fondamentale ed essenziale mantenere l'obbligo per le Imprese Assicuratrici di fornire al Contraente/Assicurato il modulo di constatazione amichevole in formato cartaceo, lasciando l'opzione di utilizzo di un formato digitale fornito da un Ente terzo. Situazioni come la mancanza di copertura telefonica sul cellulare di uno degli automobilisti coinvolti, le differenti scelte effettuate in fase di stipula del contratto, riguardo l'adozione o meno del formato digitale da parte di uno o più dei soggetti coinvolti, la difficoltà di interfacciare i dati tra le <i>app</i> fornite dalle Imprese, la sicurezza dei dati sensibili, o il fatto che il conducente non coincida con il contraente/assicurato, e quindi non possa accedere all'<i>app</i> dedicata, possono rappresentare criticità rilevanti. È quindi cruciale garantire agli utenti l'accesso sia al formato cartaceo che a quello digitale, affinché il sistema assicurativo possa rispondere adeguatamente alle diverse esigenze in ogni situazione. Risulta, pertanto, essenziale mantenere l'obbligo per le Compagnie Assicuratrici di fornire al Contraente il modulo di constatazione amichevole in formato cartaceo. Sul punto, la Giurisprudenza di Legittimità si è recentemente espressa riguardo al valore probatorio del modulo di denuncia di sinistro. La Sentenza della Cassazione (Cass. 15431/2024) ha confermato che le dichiarazioni	La modalità informatica di compilazione del modulo di denuncia del sinistro non sostituisce quella cartacea ma è prevista come alternativa. Con riguardo alla necessità di mantenere l'obbligo a carico delle imprese di fornire comunque al contraente il modulo CAI in formato cartaceo, si osserva che una siffatta previsione risulterebbe anacronista nell'era digitale. È prevista la consegna del modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (es. file formato pdf), a scelta del contraente. Inoltre è sempre prevista la messa a disposizione da parte delle imprese di una applicazione (<i>app</i> o <i>webapp</i>) per la formazione della denuncia come documento informatico. La tutela dei soggetti con minori competenze digitali e la compilazione del modulo CAI anche nel caso di problemi ai sistemi informatici sono assicurati adeguatamente dal riconoscimento normativo del diritto del contraente di optare per il formato cartaceo. Questa impostazione appare del tutto in linea con quanto previsto a livello europeo e nazionale da legislatore e regolatore in materia di libera determinazione del consumatore in ambito contrattuale anche sul formato dei documenti. Quanto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					contenute nel Modulo CAI hanno valore confessorio e vincolante solo per i firmatari. Le eventuali terze parti garanti, come le rispettive Compagnie Assicurative, non sono vincolate e, pertanto, saranno esentate dall'onere di risarcimento di manleva qualora dimostrino, anche mediante presunzioni semplici, una dinamica diversa degli eventi. Il processo di autenticazione per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità digitale e di identificazione per la sottoscrizione richiede, ai fini della privacy, l'elaborazione di un'informativa adeguata. Questa deve specificare le finalità del trattamento dei dati e i limiti di utilizzo, garantendo che i dati raccolti siano impiegati esclusivamente per la gestione del sinistro, escludendo qualsiasi uso per fini commerciali o di profilazione da parte delle Compagnie Assicurative. Considerando l'intenzione di facilitare la migrazione dei contratti, si ritiene che l'introduzione di una <i>app</i> specifica per ogni Impresa Assicurativa potrebbe ostacolare la portabilità del contratto. Infatti, ogni qualvolta un contraente desidera cambiare Compagnia o riceva una comunicazione di disdetta del contratto (prassi ormai usuale in seguito a un sinistro stradale), si vedrà obbligato a scaricare una nuova applicazione e a reinserire i dati necessari per la procedura di autenticazione e identificazione. Questa criticità potrebbe essere superata attraverso la creazione di un portale unico per tutti gli automobilisti, gestito da un ente terzo (es. IVASS, CONSAP, MIMIT). In tal modo, gli utenti potrebbero accedere utilizzando sistemi alternativi di identificazione digitale (FEA, SPID, CIE, TS-CNS) per denunciare il sinistro. Inoltre, va considerato che l'adozione del modulo digitale per la denuncia di sinistro comporta anche la complessità nella redazione del grafico di sinistro, come previsto al	dati personali, si evidenzia che le imprese di assicurazione sono tenute a rispettare nel processo di progettazione del servizio di compilazione del modulo CAI in modalità digitale, gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché a fornire agli utenti una chiara informativa sulle finalità di trattamento dei dati personali. Non si ravvisa il paventato rischio dell'insorgere di un rapporto di dipendenza tra l'impresa di assicurazione e il cliente per effetto dell'offerta di un servizio di compilazione del modulo di denuncia del sinistro in modalità digitale, accessibile tramite applicazione informatica. È infatti previsto che la compilazione del modulo di denuncia in modalità informatica avvenga anche tramite <i>webapp</i>, accessibili direttamente da <i>browser</i> solo in caso di sinistro, senza necessità di <i>download</i>, installazione sui dispositivi e spazi di memorizzazione. Inoltre, con riferimento alla proposta di creazione di un portale unico per tutti gli automobilisti gestito da un ente terzo (es. IVASS, CONSAP, MIMIT) per la messa a disposizione del servizio di compilazione e sottoscrizione del modulo di denuncia del sinistro, quale rimedio alla criticità della fidelizzazione forzata, argomento anzi confutato, si osserva che l'introduzione di un portale unico frapporrebbe un soggetto terzo tra l'assicurato e la compagnia

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					punto 13 delle istruzioni per l'uso del modulo di cui all'allegato 2. Infine, desideriamo evidenziare un aspetto di grande rilevanza: durante l'ultimo incontro tenutosi presso il MIMIT, il Ministro Urso ha pubblicamente dichiarato la volontà di presentare una riforma generale del sistema r.c. auto entro i primi mesi del 2025. Pertanto, si suggerisce di posticipare l'adozione del Modulo di denuncia di sinistro in formato digitale in attesa della riforma. Questo approccio eviterebbe la sovrapposizione di normative e i potenziali costi per il sistema che potrebbero risultare poi superflui.	nell'adempimento dell'obbligo di denuncia di sinistro con difficoltà nell'attribuzione delle responsabilità in caso di mal funzionamento del sistema. Non sarebbero, inoltre, trascurabili i costi di realizzazione e gestione, con ostacoli connessi alle regole di invarianza economica. Quanto alla complessità nella redazione del grafico di sinistro, che l'adozione del modulo digitale comporterebbe, si osserva che gli attuali programmi di grafica garantiscono semplicità nella creazione del disegno sullo stato dei luoghi e delle cose <i>post</i> sinistro. Con riferimento alla richiesta di posticipare l'introduzione del Modulo di denuncia di sinistro in formato digitale, si osserva che l'annunciata riforma riguarderà aspetti da regolare a livello di normativa primaria e mentre l'intervento in esame ha carattere tecnico in quanto attiene alle modalità di adempimento dell'articolo 143 del CAP.
3.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	Osservazioni generali			Il documento in consultazione ha, tra gli obiettivi prefissi, la riduzione delle tempistiche per l'acquisizione dei dati, agevolare la loro trasmissione, migliorare la qualità del dato, la sicurezza delle informazioni risarcitorie. Tali aspetti, certamente meritevoli, sono da ritenersi, comunque, secondari rispetto alla principale finalità della copertura r.c. auto, ossia garantire al danneggiato il risarcimento dei danni subiti.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					Ciò premesso, rappresentando l'incidente stradale sempre un disagio per i soggetti coinvolti, l'eventuale utilizzo di procedure informatiche non dovrà mai gravare su persone con scarse conoscenze informatiche. Si ritiene, pertanto, che consentire la compilazione della CAI-Denuncia di sinistro in modalità digitale potrebbe rappresentare, solo in casi residuali, un'opzione gradita agli assicurati. Nella gran maggioranza dei casi, invece, potrebbe rappresentare una complicazione e, pertanto, appare fondamentale la permanenza dell'obbligo, a carico delle Imprese, di mettere a disposizione del Contraente il modulo di constatazione cartaceo. Tale "complicazione" potrebbe comportare meno casi di sottoscrizione congiunta del CAI effettuata nell'immediatezza dell'evento sinistroso e quindi con le conseguenti note difficoltà a raggiungere un accordo condiviso in una seconda fase. A tal riguardo rammentiamo che la Giurisprudenza di Legittimità, interpellata in merito al valore probatorio del CAI, ha recentemente confermato che la CAI sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (Cass. 15431/2024). Il "processo di autenticazione per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica e di identificazione per la sottoscrizione" richiede, ai fini privacy, l'elaborazione di una corretta informativa, con indicazione delle finalità del trattamento e i limiti di utilizzo dei dati raccolti esclusivamente per la procedura di sinistro e non siano possibili richieste di utilizzo dei dati per altri fini, es. commerciali e/o di profilazione delle compagnie assicuratrici. Considerando la volontà di favorire la possibilità di migrazione dei contratti, si ritiene che la previsione di realizzazione di una <i>app</i> per ogni compagnia possa ostacolare la	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					portabilità del contratto, in quanto a ogni cambio di compagnia si obbligherebbe a dover scaricare una nuova applicazione, con conseguente inserimento di dati per la procedura di autenticazione/identificazione. Tale criticità potrebbe essere superata con la predisposizione di un portale unico per tutti gli automobilisti gestito da un ente terzo (es. IVASS, CONSAP, MIMIT), ove chiunque possa accedere con i sistemi alternativi di identificazione digitale (FEA, SPID, CIE, TS-CNS) per denunciare il sinistro. Inoltre, si deve considerare che l'applicazione informatica per la denuncia di sinistro porta con sé la complicazione della redazione del grafico di sinistro, così come previsto al punto 13 delle istruzioni per l'impiego del modulo di cui all'allegato 2. Per ultimo vogliamo evidenziare un profilo di opportunità: essendo pubblicamente dichiarata dal MIMIT la volontà di presentare una riforma r.c. auto entro fine anno o primi mesi del 2025, si suggerisce di rimandare l'adozione della CAI digitale dopo tale riforma, al fine di non sovrapporre normative ed evitare così costi a carico del sistema che potrebbero poi risultare inutili.	
4.	SHARE - Associazione Software House Assicurative in Rete	Osservazioni generali			L'Associazione, che riunisce le <i>software house</i> specializzate in ambito assicurativo, apprezza l'impegno dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni orientato a rendere "smart", la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità digitale per favorire la corretta e tempestiva denuncia di sinistro e contribuire a una rapida gestione dello stesso con la massima sicurezza. In questo senso gli associati SHARE, forti dell'esperienza maturata in ambito informatico da oltre 40 anni di attività al servizio dell'industria assicurativa, presentano alcune considerazioni e contributi alla stesura del provvedimento definitivo che andrà a modificare e integrare il Regolamento Isvap n.13/2008. Non nascondono perplessità nel leggere nel	La definizione puntale dei processi di compilazione e sottoscrizione del modulo CAI, invariato nel suo contenuto, è rimessa alle imprese di assicurazione, cui è riconosciuta la libertà di scegliere le soluzioni ottimali, in ossequio al principio di neutralità tecnologica. Quanto alle potenzialità del processo di digitalizzazione del modulo di esplicitare effetti positivi sulle tempistiche di gestione e liquidazione dei sinistri, anche in un'ottica antifrode, si osserva che la

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					capitolo 5 della Relazione, Valutazione delle ipotesi di revisione, che l'Istituto ha avuto momenti di confronto con il mercato, in particolare attraverso incontri con l'ANIA, evidenziando che l'Associazione SHARE rappresenta la maggioranza delle società operative in ambito assicurativo IT. In premessa, SHARE riporta la statistica ufficiale dell'Istat sulle competenze digitali degli italiani: nel 2023 circa il 46% delle persone tra i 16 e i 74 anni in Italia possiede competenze digitali almeno di base. Al contrario il 36% ha competenze digitali insufficienti e il 5,1% non ha alcuna competenza digitale. Questi dati mostrano che l'Italia è ancora indietro rispetto alla media europea, con forti divari associati alle caratteristiche socio-culturali della popolazione. Preso atto delle modeste competenze digitali del consumatore medio, l'innovazione software che si intende adottare per essere utilizzata anche su dispositivi mobili, e accessibile via web per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica dei dati dovrà avere un impatto "friendly", con componenti che ne garantiscono efficacia ed efficienza nell'utilizzo: 1) garanzia di apprendimento dell'informativa di utilizzo; 2) garanzia di praticità nella individuazione dell'identità del dichiarante il sinistro che può alternativamente essere contraente/proprietario/conducente; 3) garanzia di praticità nella individuazione dell'identità dei veicoli coinvolti nel sinistro; 4) garanzia sul trattamento dei dati esclusivamente finalizzato alla gestione del sinistro e sulla loro immutabilità;	sottoscrizione del modulo con soluzioni di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabili per la FEA, garantisce l'identità del firmatario, mentre la trasmissione informatica riduce i tempi di acquisizione delle informazioni sul sinistro da parte delle imprese. Quanto al rilievo che non è stata presa in considerazione la necessità di rendere disponibile il modulo informatico anche al conducente, diverso dal contraente e dall'assicurato, si segnala che il termine "assicurato" include tutti i responsabili per il danno prodotto dalla circolazione del veicolo ai sensi dell'art. 2054 cc, ivi compreso il conducente. Si rinvia, inoltre, alla risoluzione al commento n. 2 Quanto alla richiesta di attivazione di una apposita <i>sandbox</i> regolamentare si segnala che l'eventuale sperimentazione in <i>sandbox</i> di soluzioni tecnologiche che riguardano il modulo CAI digitale o altre fasi del procedimento di liquidazione sarà possibile quando saranno fissate dalle Autorità di vigilanza e comunicate al MEF le prossime finestre temporali per la presentazione delle domande. In ogni caso, la sperimentazione in <i>sandbox</i> potrà essere utile alle valutazioni di <i>compliance</i> delle soluzioni che eventualmente verranno proposte ma non può essere propedeutica all'entrata

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					5) garanzia della trasmissione dei dati attraverso il canale digitale concordato, nonché certificazione della loro protezione. Le nuove tecnologie digitali disponibili permettono di assicurare le garanzie delineate per raggiungere efficacia e efficienza operativa. Tuttavia, affinché siano tutelati i principi di garanzia è fondamentale implementare i processi accessi a banche dati, tempestività di risposta e quanto necessario per la trasmissione dati protetta. In questo senso si suggerisce l'integrazione del provvedimento affinché siano delineate le più avanzate tecnologie disponibili e presenti sul mercato. La proposta tecnologica si deve declinare in semplicità e sicurezza in un contesto di <i>open insurance</i>; tutto questo avverrebbe in un ambiente protetto e tracciato, anche al fine della lotta alle frodi. In una situazione di sinistro si immagina che due conducenti con una conoscenza pure limitata di uno <i>smartphone</i> (messaggi, fotografie, mail) già oggi sono in grado, supportati dall'applicazione software, di operare la denuncia di sinistro digitale, attraverso pochi scatti fotografici. Nell'esempio riportato, una prima immagine inquadrerà lo stato del luogo di sinistro, e le targhe dei veicoli coinvolti, il sistema software potrà iniziare la sua attività per la raccolta di tutti i dati che andranno automaticamente a compilare la denuncia di sinistro. Dalla targa saranno individuati: marca, tipo e allestimento dei veicoli; l'anno di immatricolazione; i rispettivi proprietari dei veicoli, il codice fiscale e le rispettive residenze; le compagnie assicuratrici dei veicoli, l'effetto della garanzia delle rispettive assicurazioni e la scadenza della copertura assicurativa. Attraverso le fotografie sarà eliminato l'inserimento di molti dati, e restituito qualità perché sono gli stessi originali delle banche dati.	in vigore della normativa che istituisce il modulo CAI digitale.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					Una seconda immagine fotografica delle patenti dei conducenti permetterà all'applicazione la corretta implementazione dei dati sulla loro residenza, i numeri delle patenti, nonché le date di rilascio e le rispettive scadenze. Una ultima fase, certamente la più delicata, riguarda la conferma della circostanza dell'incidente che non può essere demandata al software. Pertanto, i conducenti potranno scegliere e indicare le circostanze opzionali della dinamica del sinistro, così come nel modulo cartaceo. Nel processo descritto, applicando le nuove tecnologie, la denuncia di sinistro si riduce a una attività semplice, veloce e sicura, soprattutto in ottica antifrode. Tuttavia, per cogliere tutte le opportunità offerte dalle moderne tecnologie il provvedimento in esame potrebbe rappresentare un limite, pertanto l'Associazione suggerisce l'apertura di una <i>sandbox</i> regolamentare ovvero di un ambiente controllato, e con le opportune deroghe, per sviluppare le soluzioni digitali più idonee allo scopo, con la conseguenza di allestire le modifiche regolamentari di supporto, in linea con quanto già sperimentato con precedenti esperienze di <i>sandbox</i>. L'apertura di una <i>sandbox</i> permetterà a ogni operatore economico di presentare una domanda di progetto, soggetto alla valutazione di idoneità rispetto agli obiettivi di riforma. La proposta di apertura della <i>sandbox</i> intende superare diverse criticità individuate nel regolamento in consultazione e che siamo a descrivere. 1) Al capitolo 4, valutazioni per l'intervento di modifica regolamentare (V.I.R), portiamo l'attenzione verso il punto 3) agevolare la trasmissione dei dati. La valutazione d'impatto non ha considerato e individuato i soggetti, le modalità, i mezzi, nonché il percorso dei dati. Non ha valutato i rischi cyber e le criticità collegate anche in ottica di protezione dei	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					dati. Il Regolamento conseguentemente non menziona, ad esempio, l'eventuale utilizzo di crittografia per la limitazione dei rischi. 2) Per quanto attiene "l'analisi che ha riguardato la definizione del processo di autenticazione per la fruizione del servizio di formazione del documento informatico e di identificazione per la sottoscrizione", evidenziamo perplessità sulla coerenza dei sistemi rispetto alla situazione che si trovano ad affrontare degli utenti coinvolti nel sinistro. 3) L'art. 15 comma 1 prevede la messa a disposizione dei contraenti e degli assicurati di applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica alle proprie imprese. Il Regolamento non ha preso in considerazione che il modulo informatico dovrà essere nella disponibilità del conducente, diverso dal contraente/assicurato. Così come avviene per il modulo cartaceo richiedibile a qualsiasi intermediario. Pertanto, il modulo digitale non può limitare o ridurre la praticità del modulo digitale che deve essere messo a disposizione dall'Istituto, dalla CONSAP, dal MIMIT, dal MIT. 4) Secondo quanto previsto dall'art. 120, D.Lgs. 209/2005, si evidenzia che per attivare qualsiasi comunicazione digitale in sostituzione della comunicazione cartacea analogica, dovrà essere espresso il consenso scritto, poiché la scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente, come previsto anche all'art.15, comma 2. Considerato dunque che il sinistro possa essere accaduto a un conducente, diverso dal contraente, non è dunque	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					praticabile l'applicazione digitale, senza una modifica regolamentare. 5) Premesso che il regolamento dispone la facoltà di utilizzo di sistemi non inferiori alla firma elettronica avanzata, abbiamo perplessità sulle modalità di accesso all'applicazione fornita dalle imprese per la denuncia digitale del sinistro, considerando un utente in possesso, per esempio, della più evoluta firma CIE 3.0, che lo identifica e gli consente la sottoscrizione a norma di legge. 6) In relazione al fatto che ogni impresa potrà sviluppare e utilizzare una propria soluzione il Regolamento non menziona alcun riferimento sulle modalità di comunicazione e sugli standard da utilizzare per la comunicazione e interscambio dati tra imprese e utenti. 7) L'articolo 15, comma 2, prevede la consegna del modulo di denuncia di sinistro su supporto durevole senza definire se si tratta di un documento digitale o un applicativo digitale, per quanto riguarda l'applicativo digitale, riteniamo rilevante introdurre nel Regolamento le modalità di consegna dello strumento digitale e fare chiarezza sul supporto durevole al fine di chiarire quando si tratta di un file pdf o data set, o ancora di un dispositivo elettronico. Il Regolamento non prevede e disciplina standard per lo scambio dati e la loro portabilità. 8) Gli applicativi software devono essere progettati e sviluppati assicurando che non vi sia un utilizzo diverso dalle finalità del regolamento, oppure altre applicazioni invasive, come ad esempio pubblicità o fornitura di servizi.	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					9) Per quanto riguarda la prestazione di servizi fiduciari è facoltà, nell'ambito della firma digitale, avvalersi di prestatori di servizi fiduciari soggetti alla vigilanza dell'Agenzia per l'Italia digitale. Con lo stesso criterio, si potrebbe dare vita a soggetti economici fiduciari, soggetti a vigilanza, accreditati per la fornitura dell'applicativo software supporto durevole per la denuncia di sinistro con la finalità di assicurare al mercato precisi standard certificati e utilizzabili a prescindere dalle imprese di assicurazioni. La soluzione proposta ha l'obiettivo di dare all'utente, a prescindere che ricopra la figura di contraente/proprietario/conducente un applicativo alla quale potrà accedere alla denuncia di sinistro con semplicità, velocità e sicurezza. 10) Non trascurabile il fatto che ogni anno un considerevole numero di automobilisti cambia la compagnia di assicurazione. In questo caso un applicativo di denuncia di sinistro proprietario darebbe seguito a un nuovo e diverso applicativo. Con la conseguenza di frenare il processo pro-concorrenziale. 11) Si consideri inoltre che il veicolo potrebbe essere immatricolato per il noleggio senza conducente e che l'applicativo di denuncia di sinistro digitale consegnato al contraente dell'assicurazione non sarebbe nella disponibilità del conducente di turno. La stessa situazione graverebbe sui conducenti di veicoli aziendali. 12) Non si comprende quali siano i vantaggi in ottica antifrode (così come descritto al punto 4 della pubblica consultazione), del modello digitale delineato nel regolamento, rispetto al modulo cartaceo. Dal nostro punto di vista, è invece possibile ostacolare le frodi attraverso tecnologie altamente innovative che aumenti la velocità di gestione del sinistro per	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					una pronta liquidazione con il minimo impatto burocratico. L'Associazione, infine, qualora non sia recepita la richiesta di attivazione di una apposita <i>sandbox</i> regolamentare, in subordine, chiede all'Istituto di approfondire ogni aspetto legato all'introduzione del Regolamento in commento, al fine di introdurre innovazioni significative e allontanando qualsiasi sviluppo selvaggio potenzialmente possibile con la stesura regolamentare attuale. In questo senso, intendiamo mettere a disposizione la nostra conoscenza in un nuovo tavolo tecnico da riaprire agli operatori del mercato, ai consumatori, e a tutte le autorità investite nell'ambito dei processi della transizione digitale. La digitalizzazione è senza dubbio un supporto alle attività, ma questa deve avere un governo forte.	
5.	InfoCert S.p.A.	Osservazioni generali			InfoCert S.p.A. in qualità di Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificato da anni attivo nell'ambito della trasformazione digitale del mercato assicurativo attraverso la prestazione di servizi fiduciari quali il rilascio di certificati di firma elettronica accoglie con favore l'intento di modificare e integrare il Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, in funzione dell'esigenza di adeguarne il contenuto alla disciplina sopravvenuta, in tema di digitalizzazione del certificato di assicurazione e compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica con sottoscrizione tramite firma elettronica. In tale contesto, si formula la seguente considerazione di carattere generale: prevedere l'obbligo di gestione digitale del modulo di denuncia del sinistro quale metodo semplicemente alternativo alla carta, potrebbe comportare la messa a disposizione in digitale di un processo standard (il più semplice con un solo firmatario) con conseguente persistenza della gestione dei processi più complessi in modalità unicamente cartacea. Nell'ottica di	Si precisa che l'intervento dell'IVASS è diretto esclusivamente a garantire che il processo di digitalizzazione del modulo di denuncia del sinistro sia attuato dalle imprese attraverso soluzioni tecniche idonee a garantire la provenienza delle dichiarazioni ivi contenute. La individuazione delle casistiche e la definizione di specifici modelli di gestione è a cura delle imprese di assicurazione, che sono tenute a fornire sistemi che garantiscano la trasparenza delle informazioni e la sicurezza, nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e che favoriscano la fruibilità del servizio.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					offrire un processo effettivamente <i>full digital</i> per perseguire l'intento dichiarato ("completa digitalizzazione dei documenti") e tenuto conto delle diverse variabili insite nella compilazione del modulo di denuncia del sinistro (a seconda del contesto è possibile vi siano diversi soggetti firmatari, anche non presenti contestualmente), si suggerisce di chiarire che l'obbligo consta nell'offrire agli assicurati servizi di compilazione e firma elettronica del modulo di denuncia che permettano di gestire digitalmente la sottoscrizione del modulo in tutti gli scenari possibili (più firmatari non presenti contestualmente).	
6.	KONSUMER ITALIA	Osservazioni generali			Viene espresso apprezzamento per un provvedimento che si adegua a un processo di digitalizzazione già intrapreso in molti ambiti assicurativi, ivi compreso quello della denuncia del sinistro. Libera concorrenza - Sul mercato sono già presenti diversi prodotti per la denuncia digitale del sinistro, sia sotto forma di applicazioni che di <i>webapp</i>. Questi prodotti, se rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento, potranno essere offerti sia da imprese assicuratrici sia da società di insurtech. Appare pertanto fondamentale che venga garantita la libera concorrenza tra questi operatori per garantire ampie possibilità di accesso a questi servizi a tutti i consumatori. La stessa nostra Associazione sta infatti valutando di rilasciare ai propri iscritti un servizio analogo. In altri termini si raccomanda e si auspica che non vi siano forme di monopolio intraprese dall'associazione delle imprese di assicurazione. Firma digitale - Un intervento normativo da parte dell'Istituto di vigilanza appare quanto mai auspicabile, soprattutto per definire i requisiti tecnici della firma digitale. Si ritiene tuttavia che l'identificazione con i sistemi di firma elettronica avanzata possa rappresentare un problema sia per la controparte coinvolta nel sinistro, sia per il conducente del veicolo assicurato quando non coincida con	Si precisa che l'intervento dell'Istituto introduce a carico delle imprese vigilate l'obbligo di mettere a disposizione degli assicurati, applicazioni informatiche, accessibili via internet (<i>app</i> su pc / <i>smartphone</i> o <i>webapp</i>), per la compilazione del modulo in formato digitale. Lo schema di Regolamento non esclude che i servizi di compilazione digitale del modulo CAI possano essere realizzati per le imprese da soggetti diversi, purché le soluzioni di firma siano offerte da prestatori che soddisfino i requisiti previsti dalla cornice regolatoria di riferimento nazionale ed europea (CAD; Regolamento eIDAS). Quanto alla auspicata attuazione di un intervento normativo che definisca i requisiti tecnici della firma della CAI digitale, si segnala che l'Istituto prevede i requisiti tecnici minimali della firma elettronica rinviando specificamente a quelli previsti dalla normativa di settore per la FEA.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					il contraente della polizza che può essere facilmente identificato in sede di sottoscrizione del contratto assicurativo. In presenza di queste situazioni potrebbe essere sufficiente acquisire una foto documento d'identità (es. patente di guida) e un recapito telefonico per inviare il codice OTP al titolare del documento. Suggeriamo di prevedere nel Regolamento anche un sistema ibrido dove l'assicurato dotato della CAI digitale possa sottoscrivere il modulo di denuncia con la firma elettronica avanzata e il conducente del veicolo di contro parte con un sistema tradizionale di firma olografa apposta sul file PDF che verrebbe recapitato presso il suo indirizzo e-mail. Fotografie digitali dei danni – Tenuto conto che una delle finalità del Regolamento è anche quella di prevenzione delle frodi assicurative, riteniamo che la regolamentazione della CAI digitale possa rappresentare un'importante occasione per sancire che, oltre ai dati del sinistro, debbano anche essere scattate le foto dei danni in formato digitale. Dato che la CAI digitale verrà compilata attraverso l'utilizzo di uno <i>smartphone</i>, sarebbe altrettanto semplice per gli automobilisti coinvolti nel sinistro scattare, con la medesima applicazione, le foto dei danni ai veicoli che andrebbero acquisite e conservate dal sistema nel loro formato nativo, ovvero, senza alcuna compromissione dei metadati (informazioni preziosissime in sede di antifrode che certificano il momento e il luogo dello scatto fotografico) e con la garanzia che non sia stata apportata alcuna contraffazione dell'immagine. Al riguardo si auspica da parte dell'Istituto, una regolamentazione anche di questo aspetto. Riflessi sulla convenzione CARD – È molto probabile che due conducenti coinvolti in un sinistro ed entrambi dotati	Deve escludersi la possibilità di porre a carico degli assicurati, in occasione dell'assolvimento dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 143 del CAP, oneri probatori in relazione ai danni derivanti dal sinistro e alla dinamica dello stesso, quali, ad esempio, un obbligo di produzione di documentazione fotografica e di allegazione di dichiarazioni testimoniali. Non può, in ogni caso, escludersi lo sviluppo e la messa a disposizione da parte delle imprese di applicazioni con funzionalità aggiuntive, idonee a consentire anche l'acquisizione di fotografie in formato digitale, in via facoltativa da parte dell'utente. La scelta dell'utente di non produrre documentazione fotografica non esplica alcun effetto impeditivo della conclusione della procedura di compilazione e trasmissione della denuncia. I conducenti che intendano firmare congiuntamente la denuncia di sinistro dovranno scegliere una modalità comune, digitale tramite applicazione informatica o cartacea, di compilazione. Al riguardo, si rappresenta che affinché si producano gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del CAP (confessione stragiudiziale, contenuta in una scrittura privata), e quelli di cui all'art. 148 del CAP (il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro) occorre la presentazione di un unico modulo firmato congiuntamente da entrambi i

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					di CAI DIGITALE compilino autonomamente la denuncia di sinistro utilizzando il loro applicativo. In questo caso potrebbero arrivare alle due Imprese assicuratrici due denunce di sinistro assolutamente speculari ma ognuna firmata esclusivamente e autonomamente dal proprio assicurato. Per queste ipotesi sarebbe opportuno adottare in sede CARD una gestione del sinistro analoga a quella prevista per la CAI 2 (firmata da entrambi i conducenti). Del resto a livello informatico è molto semplice creare un “match” tra due denunce che descrivono esattamente la medesima dinamica del sinistro.	conducenti. Non hanno la stessa valenza due denunce autonome, sebbene contenenti dichiarazioni coincidenti. La modalità di compilazione della CAI, digitale o cartacea, non modifica le regole di gestione delle denunce a valle della loro acquisizione.
7.	AIBA – Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazione e Riassicurazione)	Osservazioni generali			Si prende atto delle proposte di modifica, conseguenti alla necessità di adeguare il testo regolamentare alle evoluzioni normative introdotte dal legislatore in tema di dematerializzazione del contrassegno e di circolazione di prova. Se risulta certamente apprezzabile lo sforzo dell’Autorità di armonizzare la normativa secondaria per i sopravvenuti interventi legislativi – in attesa di una più profonda riforma del quadro di riferimento della normativa r.c. auto – si rileva, tuttavia, come tale processo di adeguamento abbia dato luogo a una copiosa produzione regolamentare in tema di r.c. auto soggetta nel corso del tempo a modifiche, integrazioni e richiami che rendono assai complicato agli operatori e utenti orientarsi tra le disposizioni con certezza e chiarezza. In ragione della rilevanza dell’obbligo assicurativo r.c. auto e in ottica di una razionalizzazione e sistematizzazione dell’intera disciplina come sopra richiamata, pertanto, si invita l’Autorità a prendere in considerazione l’opportunità di raccogliere in un Testo Unico regolamentare le disposizioni distribuite nei diversi Regolamenti e Provvedimenti (13/2008, 23/2008, 9/2015, 51/2022, 71 e	Si prende atto dell’osservazione. L’Istituto valuterà la futura adozione di atti normativi a carattere ricognitivo, contenenti tutte le norme rilevanti per il settore considerato. I conducenti che intendano firmare congiuntamente la denuncia di sinistro dovranno scegliere una modalità comune di compilazione.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					72/2018) per consentire a imprese e intermediari il puntuale rispetto della normativa e agli assicurati di fare riferimento a una fonte organica di principi, modalità e opportunità sottese al contratto r.c. auto. Con riferimento, in particolare, all'introduzione di un servizio di compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità digitale, si ritiene che si tratti di una previsione indubbiamente in linea con l'orientamento volto a favorire l'adozione degli strumenti digitali. Si apprezza la soluzione proposta dall'Autorità di garantire agli assicurati privi di competenza ed esperienza digitale, la possibilità comunque di procedere, in via alternativa, alla compilazione del modulo di denuncia di sinistro in forma cartacea, anche in considerazione della scarsa diffusione degli strumenti di firma elettronica avanzata da parte dell'utenza. A tal fine, però, si osserva che occorrerebbe specificare criteri minimi da rispettare nel ricorso a soluzioni operative, soprattutto nell'ipotesi in cui gli assicurati intendano procedere congiuntamente alla compilazione del modulo di denuncia, utilizzando modalità differenti (CAI cartaceo e CAI digitale). Per quanto concerne le modalità di rilascio del certificato di assicurazione nell'ambito della vendita a distanza, si prende atto dell'adeguamento della normativa laddove viene confermata la possibilità che la trasmissione della documentazione possa avvenire anche su supporto durevole tramite posta elettronica, ove il cliente abbia acconsentito a procedere in tal senso.	
8.	Martano Assicurazioni S.r.l.	Osservazioni generali			La previsione di far dotare le compagnie di applicazioni proprietarie, ad avviso del commentatore complica e non aiuta l'utente: immaginate due persone che sono coinvolte in un sinistro e non hanno l'autenticazione sugli applicativi della propria compagnia in quanto magari solo conducenti e non anche contraenti. Si suggerisce che IVASS crei un portale unico per tutti gli utenti dal quale si	Con riferimento alla proposta di creazione di portale unico per tutti gli utenti, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2 e alla risoluzione al commento n. 5. È responsabilità delle imprese la fornitura di servizi che garantiscano agli

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					possa accedere con SPID o carta di identità elettronica. Sarà IVASS stessa che invierà automaticamente alle compagnie le denunce così raccolte. Essenziale sia il fatto che rimanga comunque la possibilità di utilizzare il modulo cartaceo. Non appare da nessuna parte la gestione dell'errore nella compilazione della CAI; nella compilazione cartacea, prima di firmare l'utente ha la possibilità di guardare il foglio compilato, nella versione informatica, presumibilmente su <i>smartphone</i> risulta alquanto difficile verificare se le informazioni inserite siano corrette, sarebbe utile prevedere una versione in "BOZZA" prima di procedere con le firme dando la possibilità di ritornare indietro e modificare i dati.	utenti anche la verifica del contenuto del modulo prima della sottoscrizione.
9.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	Osservazioni generali			Il documento in consultazione ha, tra gli obiettivi prefissi, la riduzione delle tempistiche per l'acquisizione dei dati, agevolare la loro trasmissione, migliorare la qualità del dato la sicurezza delle informazioni risarcitorie. Tali aspetti, certamente meritevoli, sono da ritenersi, comunque, secondari rispetto alla principale finalità della copertura r.c. auto, ossia garantire al danneggiato il risarcimento dei danni subiti. Ciò premesso, rappresentando l'incidente stradale sempre un disagio per i soggetti coinvolti, l'eventuale utilizzo di procedure informatiche non dovrà mai gravare su persone con scarse conoscenze informatiche. Si ritiene, pertanto, che consentire la compilazione della CAI - Denuncia di sinistro in modalità digitale potrebbe rappresentare, solo in casi residuali, un'opzione gradita agli assicurati. Nella gran maggioranza dei casi, invece, potrebbe rappresentare una complicazione e, pertanto, appare fondamentale la permanenza dell'obbligo, a carico delle Imprese, di mettere a disposizione del Contraente il modulo di constatazione cartaceo. Tale "complicazione" potrebbe comportare meno casi di sottoscrizione congiunta del CAI effettuata nell'immediatezza	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					dell'evento sinistroso e quindi con le conseguenti note difficoltà a raggiungere un accordo condiviso in una seconda fase. A tal riguardo si rammenta che la Giurisprudenza di Legittimità, interpellata in merito al valore probatorio del CAI, ha recentemente confermato che la CAI sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (Cass. 15431/2024). Il “processo di autenticazione per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica e di identificazione per la sottoscrizione” richiede, ai fini privacy, l'elaborazione di una corretta informativa, con indicazione delle finalità del trattamento e i limiti di utilizzo dei dati raccolti esclusivamente per la procedura di sinistro e non siano possibili richieste di utilizzo dei dati per altri fini, es. commerciali e/o di profilazione delle compagnie assicuratrici. Considerando la volontà di favorire la possibilità di migrazione dei contratti, si ritiene che la previsione di realizzazione di una <i>app</i> per ogni compagnia possa ostacolare la portabilità del contratto, in quanto a ogni cambio di compagnia si obbligherebbe a dover scaricare una nuova applicazione, con conseguente inserimento di dati per la procedura di autenticazione/identificazione. Tale criticità potrebbe essere superata con la predisposizione di un portale unico per tutti gli automobilisti gestito da un ente terzo (es. IVASS, CONSAP, MIMIT), ove chiunque possa accedere con i sistemi alternativi di identificazione digitale (FEA, SPID, CIE, TS-CNS) per denunciare il sinistro. Inoltre, si deve considerare che l'applicazione informatica per la denuncia di sinistro porta con sé la complicazione della redazione del grafico di sinistro, così come previsto	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					al punto 13 delle istruzioni per l'impiego del modulo di cui all'allegato 2. Per ultimo si evidenzia un profilo di opportunità: essendo pubblicamente dichiarata dal MIMIT la volontà di presentare una riforma r.c. auto entro fine anno o primi mesi del 2025, si suggerisce di rimandare l'adozione della CAI Digitale dopo tale riforma, al fine di non sovrapporre normative ed evitare così costi a carico del sistema che potrebbero poi risultare inutili.	
10.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	Osservazioni generali			Il documento in consultazione ha, tra gli obiettivi prefissi, la riduzione delle tempistiche per l'acquisizione dei dati, agevolare la loro trasmissione, migliorare la qualità del dato la sicurezza delle informazioni risarcitorie. Tali aspetti, certamente meritevoli, sono da ritenersi, comunque, secondari rispetto alla principale finalità della copertura r.c. auto, ossia garantire al danneggiato il risarcimento dei danni subiti. Ciò premesso, rappresentando l'incidente stradale sempre un disagio per i soggetti coinvolti, l'eventuale utilizzo di procedure informatiche non dovrà mai gravare su persone con scarse conoscenze informatiche. Si ritiene, pertanto, che consentire la compilazione della CAI-Denuncia di sinistro in modalità digitale potrebbe rappresentare, solo in casi residuali, un'opzione gradita agli assicurati. Nella gran maggioranza dei casi, invece, potrebbe rappresentare una complicazione e, pertanto, appare fondamentale la permanenza dell'obbligo, a carico delle Imprese, di mettere a disposizione del Contraente il modulo di constatazione cartaceo. Tale "complicazione" potrebbe comportare meno casi di sottoscrizione congiunta del CAI effettuata nell'immediatezza dell'evento sinistroso e quindi con le conseguenti note difficoltà a raggiungere un accordo condiviso in una seconda fase. A tal riguardo si rammenta che la Giurisprudenza di Legittimità, interpellata in merito al valore probatorio del CAI,	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					ha recentemente confermato che la CAI sottoscritta da entrambi i conducenti, determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (Cass. 15431/2024). Il “processo di autenticazione per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica e di identificazione per la sottoscrizione” richiede, ai fini privacy, l'elaborazione di una corretta informativa, con indicazione delle finalità del trattamento e i limiti di utilizzo dei dati raccolti esclusivamente per la procedura di sinistro e non siano possibili richieste di utilizzo dei dati per altri fini, es. commerciali e/o di profilazione delle compagnie assicuratrici. Considerando la volontà di favorire la possibilità di migrazione dei contratti, si ritiene che la previsione di realizzazione di una <i>app</i> per ogni compagnia possa ostacolare la portabilità del contratto, in quanto a ogni cambio di compagnia si obbligherebbe a dover scaricare una nuova applicazione, con conseguente inserimento di dati per la procedura di autenticazione/identificazione. Tale criticità potrebbe essere superata con la predisposizione di un portale unico per tutti gli automobilisti gestito da un ente terzo (es. IVASS, CONSAP, MIMIT), ove chiunque possa accedere con i sistemi alternativi di identificazione digitale (FEA, SPID, CIE, TS-CNS) per denunciare il sinistro. Inoltre, si deve considerare che l'applicazione informatica per la denuncia di sinistro porta con sé la complicazione della redazione del grafico di sinistro, così come previsto al punto 13 delle istruzioni per l'impiego del modulo di cui all'allegato 2. Per ultimo si evidenzia un profilo di opportunità: essendo pubblicamente dichiarata dal MIMIT la volontà di presentare una riforma r.c. auto entro fine anno o primi mesi del	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					2025, si suggerisce di rimandare l'adozione della CAI Digitale dopo tale riforma, al fine di non sovrapporre normative ed evitare così costi a carico del sistema che potrebbero poi risultare inutili.	
11.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	Osservazioni generali			Le proposte oggetto della presente consultazione sono riconducibili a due principali esigenze. Una prima parte delle stesse mira ad aggiornare il Regolamento in relazione al processo di dematerializzazione dei documenti di circolazione. Una seconda parte delle novità tende a garantire agli assicurati la compilazione digitale del modulo di denuncia sinistro (CAI). Entrambe le esigenze sono condivisibili. Quanto alla dematerializzazione, è certamente opportuno lavorare sui testi, stante l'evoluzione normativa in tal senso. Quanto alla compilazione digitale del CAI, si ritiene che ciò potrà arrecare benefici ai conducenti. In primo luogo perché ciò gioverebbe a coloro che hanno l'abitudine di usare il digitale come approccio preferito ai testi (si pensi alle mail sullo <i>smartphone</i>). Inoltre, l'innovazione <i>de qua</i> consentirebbe di ovviare a dei problemi tipici del cartaceo (es. ricerca del modulo, di una penna per la compilazione, etc.) che oltre a essere piuttosto tediosi, specie se calate nelle circostanze di un sinistro, possono apparire ormai anacronistici ad alcuni. Al contempo, si condivide la scelta di mantenere la facoltà di usare il cartaceo: vi sono senza dubbio degli utenti che preferiscono tale modalità. Costoro non possono certamente essere lasciati indietro.	Si concorda sulla rilevanza del processo di digitalizzazione.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					In caso contrario, la digitalizzazione avrebbe un effetto “escludente” che non è certamente auspicabile. Trattasi, nell’insieme, di novità piuttosto importanti, che dunque devono essere veicolate in maniera efficace ai cittadini. Sotto questo punto di vista, U.Di.Con. suggerisce la realizzazione di una adeguata campagna informativa, e rimane a disposizione per offrire il Suo contributo in merito, nelle forme ritenute opportune dall’Autorità. Posto tutto ciò, si esprime condivisione dell’impianto proposto in linea generale.	
12.	UCI – Ufficio centrale italiano	Osservazioni generali			UCI è la Società Consortile a responsabilità limitata che partecipa al sistema del certificato internazionale di assicurazione. Nell’ambito del sistema, UCI costituisce per l’Italia l’organismo professionale previsto sotto la denominazione di Bureau o di Ufficio Nazionale d’Assicurazione. La società ha come oggetto lo svolgimento dei compiti definiti dagli artt. 125 e 126 del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005. Le osservazioni e le proposte presentate mirano a rafforzare le finalità del provvedimento descritte nella nota di accompagnamento alla pubblica consultazione, con particolare riferimento alla completa integrazione, anche a livello regolamentare, del certificato internazionale di assicurazione nei processi di rilascio del certificato di assicurazione da parte delle Compagnie italiane.	Con riguardo alla proposta relativa al certificato internazionale di assicurazione si segnala che il Regolamento oggetto di revisione nella parte concernente il certificato di assicurazione e il contrassegno è emesso in attuazione dell’art. 127 del CAP, pertanto non costituisce la sede idonea per l’intervento richiesto.
13.	Unipol Gruppo S.p.A.	Osservazioni generali			Il Gruppo Unipol, tra i primi gruppi assicurativi ad aver introdotto la possibilità di compilare il Modulo di denuncia sinistro (CAI) in formato digitale, esprime il proprio favore alla proposta di estendere tale strumento a tutto il mercato. Il Gruppo ritiene che la compilazione digitale della CAI possa offrire una migliore esperienza utente in termini di semplicità d’uso, velocità di compilazione e accuratezza	Con riferimento al rilievo che la previsione di sottoscrizione del documento tramite firme elettroniche aventi almeno i requisiti di sicurezza della firma elettronica avanzata (FEA) possa ostacolare la diffusione della compilazione del modulo CAI in modalità digitale, si osserva che la disposizione è stata proposta all’esito di un <i>iter</i> valutativo che, tenuto

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					delle informazioni raccolte, anche grazie a processi guidati. Si apprezza inoltre la scelta dell'Istituto di non prescrivere una lista di requisiti tecnici relativi al funzionamento dello strumento, lasciando un adeguato margine di libertà alle compagnie assicurative nella progettazione delle applicazioni informatiche necessarie. Tuttavia, si ritiene che il requisito relativo all'adozione di firme elettroniche aventi almeno i requisiti di sicurezza della firma elettronica avanzata (FEA) porti a restringere, di fatto, l'utilizzo della CAI digitale ai soli contraenti/assicurati che utilizzano SPID/CIE, atteso che determinati requisiti della FEA (in particolare le modalità di identificazione e accettazione delle condizioni di servizio) non consentono una sottoscrizione in autonomia e immediatezza. Pertanto, come meglio argomentato di seguito, si propone di trovare un migliore temperamento tra esigenze di robustezza del processo e facilità di utilizzo, ammettendo l'utilizzo anche della firma elettronica semplice purché si adottino adeguati presidi in relazione all'identificazione dei firmatari. Sebbene la FEA, la firma elettronica qualificata (FEQ) e la firma digitale (FD) forniscano maggiori garanzie rispetto alla firma elettronica semplice (FES) in caso di disconoscimento della firma (evento peraltro molto raro), tali firme richiedono modalità di identificazione non compatibili con le esigenze di immediatezza e autonomia proprie del caso d'uso della CAI digitale. Basti pensare che ai fini dell'identificazione del firmatario necessaria per il rilascio della FEA (v. art. 56, co.1, lett. a, DPCM 22.02.2013), i primari prestatori di servizi fiduciari, dei quali la norma in consultazione permette alle imprese di avvalersi ai fini dell'identificazione, offrono le seguenti principali opzioni:	conto dell'obiettivo di assicurare la produzione di effetti giuridici equivalenti a quelli prodotti da una firma autografa, ha rispettato il principio di proporzionalità e il correlato principio del minimo mezzo, nonché il principio di inclusività. Sebbene anche il documento informatico cui sia apposta una firma elettronica semplice (FES) può soddisfare il requisito della forma scritta, il documento informatico, ai sensi dell'art. 20, comma 1-<i>bis</i> del CAD, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AGID ai sensi dell'art. 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e non modificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. Sul piano più squisitamente tecnico, si segnala che lo sviluppo tecnologico ha reso disponibili soluzioni di FEA in grado di fornire - nel giro al massimo di alcuni minuti - l'identificazione dei soggetti e la sottoscrizione con tale firma elettronica, grazie all'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale sulla base di parametri biometrici (es. riconoscimento facciale).

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					- identificazione tramite videochiamata - gli operatori dei service provider che procedono al riconoscimento lavorano su appuntamento e al momento non risultano soluzioni di identificazioni in videochiamata in tempo reale. Alcuni operatori riescono tuttavia a garantire una videochiamata di identificazione entro 20-30 minuti dalla richiesta; - identificazione <i>de visu</i> - questa modalità richiede che l'assicurato si rechi fisicamente presso un delegato del provider (ad es., edicole e uffici postali) per procedere all'identificazione. Tali meccanismi di identificazione evidentemente non soddisfano l'esigenza dei contraenti/assicurati di compilare la CAI in modo rapido e in autonomia. In situazioni di sinistro stradale, la priorità degli assicurati è infatti quella di scambiarsi i dati necessari alla compilazione del modulo di denuncia sinistro e liberare la strada dai propri veicoli prima possibile. Modalità di identificazione non immediate e non esperibili in autonomia, quali il riconoscimento video su appuntamento con un operatore o l'identificazione <i>de visu</i> presso un incaricato del prestatore di servizi fiduciari, non rispondono alle esigenze degli assicurati e risultano più impegnative rispetto alla compilazione del modulo cartaceo. Pertanto, in questo particolare contesto, l'unica modalità di identificazione del firmatario valida per ottenere una firma avente i requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la FEA, senza rivolgersi a firme di rango superiore quali FEQ e FD, resta di fatto la "firma SPID", ovvero il processo ai sensi delle Linee Guida AGID contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell'art. 20 del CAD, che effettivamente consente un'identificazione sicura e veloce proprio perché tale identificazione per ogni utilizzatore di	Con riferimento al rilievo che l'informativa prevista dall'art. 57, comma 1, lett. a, dal DPCM 22 febbraio 2013 confliggerebbe con gli obiettivi di semplificazione e speditezza sottesi alla digitalizzazione del modulo CAI, si osserva che gli utenti, a prescindere dall'ipotesi di identificazione del denunciante contestuale alla sottoscrizione (non necessaria nel caso di sottoscrizione tramite soluzioni di firma elettronica qualificata), devono essere resi edotti dei termini e delle condizioni relative all'uso del servizio, implicando lo stesso un trattamento di dati personali. Quanto ai limiti d'uso della FEA di cui all'art. 60 del DPCM 22 febbraio 2013 si segnala che l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), con parere del 19 giugno 2024, ha confermato che la previsione succitata non ostacola l'utilizzo della FEA fornita da una compagnia di assicurazioni (direttamente o tramite provider) per la sottoscrizione del modulo CAI a doppia firma, sia da parte del proprio assicurato sia da parte del conducente non assicurato.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					SPID/CIE deve necessariamente già essere stata espletata “a monte”, in una fase anteriore, e non nell'immediatezza del sinistro. Di conseguenza, il requisito della firma elettronica avente almeno i requisiti della FEA limiterebbe di fatto l'utilizzo della CAI digitale ai soli utenti attivi su SPID e CIE, in contrasto con il «principio di inclusività» riconosciuto come necessario dallo stesso Istituto nell'analisi d'impatto della regolamentazione. Per di più, occorre considerare che una percentuale significativa di utenti in possesso di SPID/CIE è classificata come «dormiente», ossia non in grado o comunque non predisposta all'utilizzo di tale modalità di identificazione, che peraltro potrebbe incontrare maggiori resistenze se utilizzata in un rapporto tra privati anziché con la Pubblica Amministrazione. Tali considerazioni sono confermate da recenti ricerche sullo SPID, dove si stima che il 31% degli utenti sia dormiente, con un utilizzo sporadico (13%) o addirittura nullo (18%) dello strumento (Dati Osservatorio Digital Identity 2023). Tra l'altro, si rileva come i principali prestatori di servizi fiduciari offrano, anche nell'ambito delle soluzioni FEA, proprio l'autenticazione SPID/CIE quale possibile modalità di identificazione, ricadendo nelle problematiche appena esposte. Oltre all'obbligo di identificazione, l'art. 57, co.1, lett. a, DPCM 22.02.2013 prevede in capo al soggetto erogatore del servizio di FEA l'obbligo di informare il firmatario in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio e di subordinare l'attivazione del servizio stesso alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio stesso da parte dell'utente. Anche questo ulteriore adempimento non sembra facilmente conciliabile con la rapidità necessaria in una situazione di sinistro stradale, soprattutto considerando che i contratti relativi all'uso della FEA sono tipicamente lunghi	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					(almeno una decina di pagine) e di difficile lettura su dispositivi mobili. Infine, un altro potenziale limite della FEA potrebbe verificarsi nel frequente caso di sinistri tra veicoli assicurati con diverse compagnie. Infatti, ipotizzando uno scenario in cui un assicurato utilizzi la FEA offerta dalla propria compagnia quale soggetto erogatore della soluzione di firma, l'altro assicurato potrebbe voler sottoscrivere la CAI digitale utilizzando il diverso servizio FEA offerto dalla propria compagnia: in questo caso la stessa normativa sulla FEA potrebbe essere un ostacolo per la validità giuridica <i>erga omnes</i>, o comunque tra due diverse compagnie, della firma. In particolare, l'art. 60 del DPCM 22.02.2013 definisce espressamente i limiti d'uso della FEA circoscrivendone l'utilizzo (e di conseguenza la validità) limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e la compagnia in quanto soggetto erogatore. Affinché la possibilità di utilizzare la nuova modalità digitale di compilazione della CAI non venga ristretta a una piccola platea di utenti e raggiunga invece un soddisfacente tasso di adozione, è quindi fondamentale che gli strumenti proposti non comportino tempistiche e difficoltà maggiori rispetto all'alternativa cartacea. Tali considerazioni hanno portato UnipolSai – che già offre questo servizio – a non adottare la FEA per la sottoscrizione della CAI digitale, bensì la firma elettronica semplice, implementando però specifici presidi volti a irrobustire il processo, che si articola nei seguenti passaggi: - accesso del denunciante: l'assicurato UnipolSai accede alla propria area riservata (tramite app o web) per denunciare il sinistro oppure riceve un SMS interattivo da parte della compagnia (quest'ultimo caso qualora l'assicurato sia dotato	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					di una scatola nera oppure abbia denunciato il sinistro senza fornire la CAI); se l'assicurato accede da app o da sito (e quindi è in possesso di idonee credenziali di accesso ed è stato previamente identificato) avvia il processo di compilazione della CAI digitale; in alternativa, riceve un SMS interattivo contenente un link per accedere alla piattaforma per la compilazione della CAI digitale, nella quale viene subito richiesto il caricamento di una foto del documento di identità del denunciante (preferibilmente la patente); - compilazione guidata: dopo l'identificazione, il denunciante compila il modulo di denuncia sinistro in maniera guidata; - notifica alla controparte: la controparte riceve un SMS con un link per accedere alla piattaforma, inserisce la targa del proprio veicolo, carica una foto del proprio documento di identità (preferibilmente la patente), verifica il contenuto del modulo; - firma del denunciante: ottenuta conferma dalla controparte, il denunciante riceve un ulteriore SMS con link, tramite il quale può verificare il modulo e sottoscrivere tramite firma grafometrica sullo schermo del proprio <i>smartphone/tablet</i>; - firma della controparte: la controparte firma seguendo una procedura analoga che prevede l'invio di SMS con link per la firma tramite click e apposizione di firma grafometrica su schermo. Questo processo, pur non avendo i requisiti della FEA, è significativamente più robusto rispetto a una "normale" firma elettronica semplice, soprattutto sotto il profilo della identificazione, prevedendo il caricamento dei documenti	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					di identità di entrambi i firmatari, la registrazione degli indirizzi IP dei dispositivi dei firmatari e l'apposizione di una firma grafometrica sullo schermo dello <i>smartphone/tablet</i>. Inoltre, per il processo di firma, la compagnia si avvale di un provider digitale esterno in grado di fornire, tra l'altro, una certificazione <i>ex post</i> del processo di firma (riportante data e orario di apposizione delle firme, indirizzi IP, numeri di telefono a cui sono stati inviati gli SMS per le firme). Più in generale, in merito all'utilizzo della FES, si rileva dunque che non tutte le FES sono uguali e, comunque, anche la FES è idonea a produrre effetti giuridici validi. Sul punto, si dissente rispetto a quanto rappresentato dall'Istituto nella Tavola 1 dell'AIR, vale a dire che la FES "non offre alcuna garanzia sull'identità del firmatario". Se è vero e indiscusso che la FES non equivale alla firma autografa, si osserva che il secondo periodo dell'art. 20, co. 1-bis, del CAD riconosce il soddisfacimento del requisito della forma scritta anche al documento sottoscritto con FES (riconoscendone quindi il valore probatorio), salvo eventuale disconoscimento giudiziale, ove si dovrà valutare caso per caso se la FES apposta a un documento elettronico presenti le caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. In conclusione, si propone di consentire l'utilizzo anche di firme elettroniche non aventi i requisiti di sicurezza della FEA purché vengano adottati idonei presidi volti a identificare i firmatari (ad esempio mediante caricamento dei documenti di identità di entrambi i firmatari), al fine di rendere accessibile la modalità di compilazione digitale della CAI a tutti gli utenti dotati di <i>smartphone</i> e connessione a internet. Diversamente, si restringerebbe di fatto la platea di possibili utenti della CAI digitale ai soli soggetti dotati di SPID/CIE, in contrasto con il principio di inclusività.	

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
14.	UPIS – Unione professionisti infortunistica stradale				Osservazioni generali Per “favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti e la corretta e tempestiva alimentazione degli archivi di cui all’articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005” è auspicabile la creazione di un portale WEB gestito da IVASS (in convenzione con ANIA e con MiMIT e Ministero di Giustizia) con cui gestire le procedure di risarcimento previste nel Titolo X Capo IV del CAP. Si attiverebbe in questo modo una VIGILANZA AUTOMATICA per quanto concerne le tempistiche gestionali imposte dalla Legge consentendo altresì a tutte le parti di poter utilizzare una piattaforma informatica per: 1) diminuire i tempi di comunicazione, sostituendosi non solo alla posta normale ma anche alla PEC (rendendo fruibile così il sistema anche al cittadino non professionista o da questi patrocinato); 2) diminuire i costi di gestione azzerando i tempi di smistamento delle informazioni tramite algoritmi automatizzati dai processi di Legge; 3) rendere trasparente a IVASS il modus comportamentale delle parti: la disorganizzazione assicurativa e/o la poca collaborazione dei danneggiati. Questo portale sarebbe aperto non solo alle Assicurazioni e alla sottostante “catena assicurativa” ma anche all’ordine degli avvocati e agli iscritti alle associazioni iscritte al MiMIT che si occupano di patrocinio. La denuncia, così come compilata, NON VERRA’ trasmessa automaticamente alle imprese, restando onere dell’assicurato/contraente o di chi altri avrà interesse la trasmissione di detto <i>token</i> (identificativo della denuncia) alla compagnia presso cui si è sottoscritta la polizza r.c. auto. Il processo digitale semplifica l’acquisizione dei dati, lo scambio degli stessi con “terzi” con cui si vuol “amichevole” sottoscrivere la narrazione del fatto storico ma	Le considerazioni svolte non sono strettamente attinenti alle modifiche normative proposte, sebbene correlate. L’Istituto ne terrà conto in occasione di eventuali futuri interventi normativi.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					non COMPRIME il mercato professionale esistente a supporto dei cittadini. Difatti non consentendo alcuna automazione si evita il soffocamento delle libertà di scelta del cittadino che vorrebbe essere supportato sin dall'inizio da un professionista, possibilmente "qualificato".	
15.	InfoCert S.p.A.	2	1	n	Art. 2 (Definizioni) in relazione alla definizione di "supporto durevole" si suggerisce, per mantenimento dell'uniformità normativa, di fare riferimento alla definizione di cui al CAP.	Proposta accolta. La definizione di cui alla lettera n) è sostituita dalla seguente: <i>"n) supporto durevole: qualsiasi strumento che:</i> <i>1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e</i> <i>2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate."</i>
16.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	2	1	n	Si suggerisce la modifica della locuzione "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse [...]" con la locuzione ""supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato - non inferiore o uguale a 2 anni* - ai fini cui sono destinate le informazioni stesse [...]", in relazione a quanto previsto dagli articoli 2947 e 2952 del Cod. Civ. in materia di prescrizione del diritto al risarcimento o all'indennizzo del danno.	Proposta non accolta in quanto la definizione nello schema di Regolamento è adeguata al contenuto dell'art. 1, comma 1, lettera vv-quater) del CAP.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
17.	KONSUMER ITALIA	2		u	Si propone l'inserimento di una nuova lettera per dare la definizione di "Fotografia in formato digitale", ovvero sia un'immagine, non scaricabile dalla galleria immagini del dispositivo, ma scattata direttamente dall'applicazione. In questo modo, l'immagine verrebbe acquisita e conservata dal sistema nel suo formato nativo, completo di tutti i metadati e con la garanzia che non vi sia stata alcuna forma di manipolazione.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 6.
18.	Martano Assicurazioni S.r.l.	4	1		Si suggerisce di aggiungere dopo la parola "rilasciato dall'impresa di assicurazione" le parole "in formato cartaceo o su supporto durevole". Motivazione: a tutt'oggi constatiamo che spesso le polizie locali non accettano la foto del certificato ma esigono la stampa originale.	Proposta non accolta. La previsione che si chiede di aggiungere è già contenuta nell'art. 9, comma 2 (era art. 11, comma 1 <i>bis</i> , nella bozza in consultazione) relativo alle modalità di rilascio del certificato di assicurazione.
19.	UCI – Ufficio centrale italiano	4	1		In aggiunta: "Per i veicoli a motore, ai fini della circolazione all'estero è previsto il certificato internazionale di assicurazione emesso sulla base delle disposizioni definite dall'Ufficio Centrale Italiano." Il richiamo esplicito al certificato internazionale di assicurazione non comporterebbe oneri aggiuntivi per le Compagnie. In prospettiva, UCI favorirà la messa a disposizione di applicazioni che permettano agli assicurati di archiviare e recuperare il documento, ferma la facoltà del cliente di stamparlo (seguendo le indicazioni UCI). Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 tutti i Paesi devono accettare la c.d. Carta Verde in formato pdf su qualsiasi dispositivo e questo favorirà soluzioni che ridurranno il ricorso alla stampa. La modifica proposta ci sembra pertanto allineata con lo spirito della progressiva digitalizzazione a favore degli assicurati.	Proposta non accolta. Con riguardo alla proposta relativa al certificato internazionale di assicurazione si segnala che il Regolamento oggetto di revisione nella parte concernente il certificato di assicurazione e il contrassegno è emesso in attuazione dell'art. 127 del CAP, pertanto non costituisce la sede idonea per l'intervento richiesto. L'osservazione relativa alla carta verde potrà essere valutata ai fini di una modifica dell'art. 75, comma 2 del Regolamento 40 del 2018, non attenendo all'attuale intervento normativo.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
20.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	4 (abrogato)	2		L'abrogazione espressa della disposizione in commento, come di altre previsioni del Regolamento n. 13/2018, che disciplinavano il contrassegno da applicarsi sui veicoli a motore e sui rimorchi, rappresenta un positivo intervento di coordinamento da parte dell'Istituto rispetto alla normativa attuale, che ormai non prevede più tale documento a fini probatori dell'assicurazione r.c. auto, perché dematerializzato da tempo. Al riguardo, qualora l'IVASS confermi che l'intento perseguito sia allo stesso tempo quello di ritenere ormai superata la previsione del contrassegno anche per i natanti, ANIA non potrebbe che esprimere l'apprezzamento del mercato per un intervento dell'Istituto volto ad armonizzare la disciplina dei natanti rispetto a quella dei veicoli a motore ai sensi e in forza dell'art. 123 del CAP. Con l'occasione, che ANIA torna a formulare la proposta - per poter digitalizzare anche il certificato di assicurazione cartaceo, che resterebbe in uso per i natanti – che venga istituita <i>ex lege</i> nell'ambito del CAP una Banca Dati delle coperture della RC obbligatoria natanti da alimentarsi da parte delle imprese di assicurazione. L'Associazione conferma la propria disponibilità a mettere a disposizione per l'attuazione di tale banca dati l'esperienza maturata e la concreta possibilità di implementare i propri sistemi IT a tal fine, chiedendo all'Istituto di aprire un Tavolo Tecnico istituzionale per elaborare la necessaria proposta di modifica normativa.	Non si ritengono necessarie, ai fini della eliminazione del contrassegno assicurativo per i natanti, la dematerializzazione dello stesso (come per quello relativo ai veicoli a motore), né l'istituzione <i>ex lege</i> di una Banca Dati delle coperture, che proficuamente potrà essere valutata in futuri interventi legislativi, considerato che: - non sono rinvenibili disposizioni normative che prevedano l'esposizione sul natante o sul motore marino del contrassegno assicurativo per i natanti e quindi non appare necessaria la costituzione di una banca dati coperture per i natanti ai fini della conoscibilità a vantaggio dei terzi danneggiati (senza la fattiva collaborazione del responsabile del sinistro) della impresa di assicurazione che ha emesso la copertura di r.c. natanti obbligatoria; - i dati contenuti nel contrassegno assicurativo replicano omologhe informazioni contenute nel certificato assicurativo; - le disposizioni su formato, tecniche di stampa e tipo di carta, in ragione delle attuali tecnologie di replica documentale, accessibili alla pressoché totalità dell'utenza, non costituiscono misure idonee a prevenire, impedire o complicare eventuali falsificazioni del documento in questione.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
						Non si ravvisano, inoltre, vincoli legislativi o operativi che impediscano il rilascio del certificato assicurativo per i natanti in formato digitale su espressa indicazione del contraente, come previsto in relazione alla restante documentazione contrattuale nel caso di vendita a distanza.
21.	AIBA – Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazione e Riassicurazione)	6	2 bis		Si ritiene utile modificare la disposizione precisando che il certificato di assicurazione non si limiti a indicare soltanto un periodo di assicurazione non superiore a quello di validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ma esso debba riportare le medesime date di decorrenza e di scadenza previste dall'autorizzazione rilasciata al contraente.	Proposta non accolta. L'assicurazione per la targa prova può avere una durata inferiore rispetto al periodo di validità dell'autorizzazione.
22.	UCI – Ufficio centrale italiano	6			In aggiunta si propone: "Art 6 <i>bis</i> : certificato internazionale di assicurazione Per i veicoli a motore le Compagnie rilasciano il certificato internazionale di assicurazione sulla base delle indicazioni fornite dall' Ufficio centrale italiano, bureau nazionale del sistema carta verde." L'eventuale integrazione di questo articolo 6 bis svolge la funzione di prevedere nel regolamento il riferimento al certificato internazionale di assicurazione che potrebbe nel tempo conoscere ulteriori evoluzioni.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 19.
23.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	9	1		Con specifico riferimento ai natanti, come sopra evidenziato, allo stato per tali mezzi di trasporto il certificato, in attesa della sua digitalizzazione, può essere solo cartaceo. Si rinvia all'osservazione precedente, in cui ANIA e il mercato confermano la propria disponibilità alla creazione di Banca dati r.c. natanti per procedere alla digitalizzazione della relativa documentazione probatoria.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 20.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
24.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	10 (abrogato)			L'abrogazione dell'art. 10 della Sezione IV comporta il venir meno della facoltà per le imprese assicuratrici di stipulare assicurazioni provvisorie di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per i veicoli usati posti in circolazione ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione. Esprimendo apprezzamento per tale intervento di armonizzazione con la disciplina più recente in materia di assicurazione sulla "targa prova", si chiede a questo proposito che l'IVASS determini per i contratti ancora in essere al momento dell'entrata in vigore del nuovo Provvedimento, un periodo transitorio di almeno dodici mesi per dar modo alle imprese per poter completare la dismissione delle coperture assicurative in modalità "cinque giorni".	Proposta non accolta. L'abrogazione dell'art. 10 è correlata al venir meno della facoltà per le imprese assicuratrici di stipulare assicurazioni provvisorie sui veicoli. Sul punto si rappresenta che a quadro normativo vigente, non è ammessa la stipulazione di assicurazioni su veicoli immatricolati utilizzati ai fini di vendita, per prova, collaudo o dimostrazione. Per tali fattispecie l'obbligo assicurativo è assolto tramite apposite polizze sulla targa prova, che possono avere durata inferiore all'anno, sia pur nel rispetto dei limiti temporali di validità dell'autorizzazione alla circolazione per prova. La richiesta che segnala uno scollamento tra prassi operativa e quadro normativo di riferimento non può essere avallata dall'Istituto con la concessione di termini per la regolarizzazione.
25.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	11	1		Si ritiene opportuno suggerire l'eliminazione della locuzione: "e comunque non oltre il termine di cinque giorni". Il termine di cinque giorni per la consegna del certificato appare superato e non più giustificabile. È indispensabile che il certificato venga rilasciato immediatamente al momento del pagamento del premio o della rata di premio. Questo approccio garantirebbe una maggiore efficienza e trasparenza nel servizio offerto, rispondendo così alle esigenze dei contraenti. In linea con quanto suggerito al paragrafo precedente, si ritiene opportuno suggerire di aggiungere, alla fine del secondo paragrafo, la seguente locuzione: "immediatamente con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza"	Proposta non accolta. L'eliminazione appare non utile in quanto il rilascio del certificato di assicurazione non esplica alcun effetto sulla decorrenza della copertura assicurativa. Il riconoscimento di un termine dilatorio consente alle imprese di sopperire a problemi di ordine tecnico.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					richiesto dal contraente e entro 5 giorni su supporto cartaceo". È fondamentale che la conclusione del contratto a distanza non ostacoli la possibilità di ricevere prontamente il certificato di assicurazione per la circolazione del veicolo, garantendo così il rispetto di quanto indicato al comma 3 dell'articolo 4.	
26.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	11	1		Si ritiene necessario eliminare la locuzione: "e comunque non oltre il termine di cinque giorni", in quanto il termine di cinque giorni per la consegna del certificato non si ritiene più giustificabile nell'epoca odierna. Il certificato deve essere rilasciato contestualmente al pagamento del premio o dalla rata di premio. In coerenza con quanto richiesto al punto precedente, alla fine del secondo paragrafo, dopo le parole "entro il medesimo termine", aggiungere "immediatamente con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza richiesto dal contraente e entro 5 giorni su supporto cartaceo". La conclusione del contratto a distanza non deve precludere la possibilità di ricevere immediatamente il certificato di assicurazione per la circolazione del veicolo, anche per assolvere quanto indicato al comma 3 dell'art. 4.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 25.
27.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	11	1		Si ritiene necessario eliminare la locuzione: "e comunque non oltre il termine di cinque giorni", in quanto il termine di cinque giorni per la consegna del certificato non si ritiene più giustificabile nell'epoca odierna. Il certificato deve essere rilasciato contestualmente al pagamento del premio o dalla rata di premio. In coerenza con quanto richiesto al punto precedente, alla fine del secondo paragrafo, dopo le parole "entro il medesimo termine", aggiungere "immediatamente con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza richiesto dal contraente e entro 5 giorni su supporto cartaceo". La conclusione del contratto a distanza non deve precludere la	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 25.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					possibilità di ricevere immediatamente il certificato di assicurazione per la circolazione del veicolo, anche per assolvere quanto indicato al comma 3 dell'art. 4.	
28.	UCI – Ufficio centrale italiano	11			In aggiunta nel titolo: “Art. 11 Modalità di rilascio del certificato di assicurazione, del certificato internazionale di assicurazione e documenti equipollenti”.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 19.
29.	UCI – Ufficio centrale italiano	11	1		In aggiunta: “A norma dell’art. 127 comma 3 del decreto il certificato di assicurazione e a norma dell’art 126 comma 4 del decreto il certificato internazionale di assicurazione sono rilasciati al contraente a cura e a spese delle imprese di assicurazione (...)” Anche in questo caso la modifica riguarda solo il richiamo al certificato internazionale di assicurazione.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 19.
30.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	11	1		Si ritiene necessario eliminare la locuzione: “e comunque non oltre il termine di cinque giorni”, in quanto il termine di cinque giorni per la consegna del certificato non si ritiene più giustificabile nell’epoca odierna. Il certificato deve essere rilasciato contestualmente al pagamento del premio o dalla rata di premio. In coerenza con quanto richiesto al punto precedente, alla fine del secondo paragrafo, dopo le parole “entro il medesimo termine”, aggiungere “immediatamente con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza richiesto dal contraente e entro 5 giorni su supporto cartaceo”. La conclusione del contratto a distanza non deve precludere la possibilità di ricevere immediatamente il certificato di assicurazione per la circolazione del veicolo, anche per assolvere quanto indicato al comma 3 dell’art. 4.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 25.
31.	ACB – Associazione di Categoria Brokers	11	1 bis		Il Comma 1 bis recita “La trasmissione del certificato di assicurazione, avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è	Proposta parzialmente accolta. L’art. 9 del nuovo Regolamento (era art. 11 nella bozza in consultazione) è modificato inserendo l’esplicito richiamo

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa". Onde evitare malintesi od equivoci, è opportuno inserire il richiamo a quanto disposto dall'art. 120 del CAP e all'art. 61 del Regolamento n. 40. Quindi si suggerisce di inserire dopo il primo periodo, la seguente precisazione: "La scelta del contraente riguardo alla trasmissione del certificato in cartaceo o su supporto durevole viene effettuata nelle forme e con le modalità stabilite all'art. 120 del CAP e 61 del Regolamento IVASS n. 40".	all'art. 75 del Regolamento n. 40 del 2018, con riguardo alle vendite a distanza. Il richiamo all'art. 120 (<i>rectius</i> 120-<i>quarter</i>) del CAP appare improprio, in quanto riferibile a documenti contrattuali diversi dal certificato assicurativo.
32.	BELEX – BonelliErede with Lombardi	11	1 bis		Pur apprezzando la ratio dell'intervento regolamentare volto alla complessiva semplificazione, si evidenzia come la previsione in commento risulti non in linea con l'obiettivo di dematerializzazione e digitalizzazione che vuole perseguire il provvedimento. Si suggerisce, pertanto, di rendere la trasmissione cartacea residuale (quindi nel caso in cui richiesto dal contraente), parimenti a quanto previsto per la trasmissione della informativa precontrattuale. Alla luce di quanto sopra e in coerenza con lo spirito dell'intervento regolatore, suggeriamo di modificare come segue: "La trasmissione del certificato di assicurazione, avviene a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole" mediante comunicazione telematica. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa. Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall'impresa in qualunque momento il certificato di assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole". Si chiede conferma circa la possibilità di trasmettere il certificato di assicurazione tramite comunicazione tele-	Proposta parzialmente accolta. Si ritiene preferibile rimettere alla scelta attiva e consapevole del consumatore la modalità di ricezione del certificato di assicurazione (cartacea o digitale mediante posta elettronica), considerato anche l'ambito di riferimento (r.c. auto obbligatoria) che vede il coinvolgimento di utenti dalle competenze diverse. Si accoglie la proposta di modifica nel nuovo art. 9, comma 2 (era art. 11, comma 1 <i>bis</i> nella bozza in consultazione) come segue: <i>"Il rilascio del certificato di assicurazione, per i veicoli avviene a scelta del contraente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta, di cui l'impresa conserva traccia, può essere in ogni momento modificata dal contraente".</i> L'impresa di assicurazione adempie all'obbligo di trasmissione del certificato

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					matica anche a indirizzi email suppletivi e ulteriori (preventivamente comunicati dal contraente stesso) rispetto a quello del solo contraente.	di assicurazione mediante invio del documento agli indirizzi di posta elettronica indicati dal contraente.
33.	AIBA – Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazione e Riassicurazione)	11	1 bis		Con riferimento alla possibilità di trasmissione della documentazione anche su supporto durevole tramite posta elettronica, ove il cliente abbia acconsentito a procedere in tal senso, rileviamo che all’art. 75 del Regolamento 40/2018 residua la modalità di trasmissione della carta verde in modalità cartacea: riteniamo che ciò sia in controtendenza con la posizione dell’UCI - l’Istituto nella propria Circolare n. 1/2020, accoglie le istanze delle imprese di assicurazione che “consentono la trasmissione della Carta Verde anche solo con mezzi elettronici, lasciando al cliente la stampa del documento” – e con l’orientamento generale del Legislatore e del mercato di favorire l’utilizzo di strumenti digitali.	L’osservazione potrà essere valutata ai fini di una modifica dell’art. 75, comma 2 del Regolamento 40 del 2018, non attenendo all’attuale intervento normativo.
34.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	11	1 bis		Il testo lascia al contraente la facoltà di esprimere le proprie preferenze sulle modalità di consegna dei documenti, scegliendo tra cartaceo e digitale; al contraente è altresì riservata la possibilità di revocare la scelta espressa in precedenza. Evidentemente, la ratio della norma è quella di creare un approccio non obbligato alla dematerializzazione, in modo tale che ogni utente possa scegliere in base alle proprie preferenze. Secondo U.Di.Con. siffatto approccio alla digitalizzazione è corretto, poiché consente di avviare l’utenza alla dematerializzazione senza le forzature tipiche dei regimi di obbligatorietà. Alla luce di ciò, si auspica che tale impostazione sia ritenuta non negoziabile, così da essere pienamente mantenuta nel testo finale.	Si concorda con quanto prospettato.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
35.	Martano Assicurazioni S.r.l.	11	1 bis		Si suggerisce di aggiungere dopo la parola “comunicazione” la parola “scritta” e/o “formale”. Motivazione: che succede se un cliente comunica verbalmente la sua scelta? E successivamente ritratta la sua decisione asserendo che non ha mai comunicato la sua scelta?	Proposta parzialmente accolta. La scelta del contraente (e la sua modifica) è libera nelle forme purché tracciabile. Si modifica l'art. 9 comma 2 (era art. 11, comma 1 <i>bis</i> nella bozza in consultazione) come segue: <i>“Il rilascio del certificato di assicurazione, per i veicoli avviene a scelta del contraente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta, di cui l'impresa conserva traccia, può essere in ogni momento modificata dal contraente”.</i>
36.	InfoCert S.p.A.	11	1 bis		A tutela del contraente si invita a specificare che la trasmissione del certificato di assicurazione debba avvenire a mezzo di posta elettronica certificata o, quantomeno, a mezzo di altro servizio di comunicazione certificata. Di seguito il testo modificato da noi proposto: “La trasmissione del certificato di assicurazione avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in quest'ultimo caso con invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure di un servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa.”	Proposta non accolta. La consegna su supporto durevole non cartaceo può essere effettuata anche con strumenti diversi dalla posta elettronica. L'invio del certificato a un indirizzo di posta elettronica semplice, indicato esplicitamente dal contraente, in fase di sottoscrizione del contratto è strumento idoneo a provare l'adempimento dell'obbligo gravante sulle imprese.
37.	InfoCert S.p.A.	11	2		In analogia con quanto osservato nella riga precedente si suggerisce, di sostituire “per via telematica” con “tramite invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure di un servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS”.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 36.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
38.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	11	3		Al termine del periodo del comma 3, si ritiene opportuno suggerire di aggiungere, dopo le parole “i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura”, la seguente locuzione “nonché la scadenza della copertura assicurativa”.	Proposta non accolta. I documenti provvisoriamente equipolenti hanno una validità di cinque giorni, ai sensi dell’art. 9, comma 3 (era art. 11, secondo comma).
39.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	11	3		Alla fine del periodo del comma 3, dopo le parole “i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura” aggiungere “nonché la scadenza della copertura assicurativa”.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 38.
40.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	11	3		Alla fine del periodo del comma 3, dopo le parole “i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura” aggiungere “nonché la scadenza della copertura assicurativa”.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 38.
41.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	11	3		Alla fine del periodo del comma 3, dopo le parole “i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura” aggiungere “nonché la scadenza della copertura assicurativa”.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 38.
42.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	12	5		La disposizione in commento prevede che “Il rilascio del duplicato è oggetto di registrazione da parte dall’impresa. Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno è apposta con caratteri di particolare evidenza l’indicazione «duplicato»”. Ci sembra che questa ultima previsione non sia più in linea con la gestione digitale del certificato che può essere trasmesso via mail o ristampato più volte. Si propone pertanto di valutare l’abrogazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12.	Proposta non accolta. Il secondo periodo dell’art. 10, comma 5 (era art. 12, comma 5) è riferito alle sole fattispecie di documento analogico. Nei casi di documento elettronico l’impresa non rilascia un duplicato ma provvede nuovamente alla trasmissione dell’originale.
43.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	13	2		La disposizione introduce la facoltà, per il contraente, di scegliere tra la compilazione digitale del CAI e quella tradizionale cartacea.	Si concorda con le osservazioni.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					Non vi è dubbio che questa facoltà deve essere mantenuta nel testo finale. Come anticipato in premessa, l'imposizione di un obbligo finirebbe per forzare la digitalizzazione, escludendo quella parte degli utenti che non riusciranno ad adeguarsi, a causa del c.d. <i>digital divide</i>. È altresì opportuno lasciare l'opzione del cartaceo anche come "rimedio di emergenza", nel caso in cui le applicazioni software non funzionino. Alla luce di tutto ciò è necessario che la disposizione sia ritenuta non negoziabile e che sia mantenuta nel testo finale.	
44.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	13	2		Al termine del periodo del comma 2, si ritiene opportuno suggerire di aggiungere, dopo le parole "a scelta del contraente o dell'assicurato", la seguente locuzione "nonché dal proprietario o dal conducente, qualora diverso dal contraente o dall'assicurato". Questa modifica si rende necessaria per garantire una maggiore chiarezza e completezza nella compilazione del modulo di denuncia di sinistro, assicurando che tutte le parti coinvolte nel sinistro siano adeguatamente identificate e che i loro diritti siano tutelati.	Proposta accolta in parte. La norma (ora contenuta nell'art. 11, comma 2) è così modificata: "<i>Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario</i>", in quanto il conducente è l'unico soggetto titolato a firmare le dichiarazioni contenute nel modulo di denuncia di sinistro, mentre il proprietario è il soggetto obbligato (in qualità di assicurato) alla denuncia ai sensi dell'art. 143 del CAP e dell'art. 1913 del Codice civile.
45.	KONSUMER ITALIA	13	2		La scelta sulle modalità (cartaceo o digitale) di compilazione del modulo digitale di sinistro, dovrebbe spettare oltre ad assicurato e contraente, anche al conducente del veicolo, se persona diversa dalle altre 2.	Proposta accolta in parte. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 44.
46.	UPIS – Unione professionisti infortunistica stradale	13	2		In primis si rammenti che ai fini risarcitori il modello CAI non deve essere più allegato alla richiesta di risarcimento, restando quindi solo un elemento inerente il rapporto contrattuale con il proprio assicuratore ovvero di regolazione	È prevista la messa a disposizione del servizio di compilazione digitale del CAI

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					dei rapporti extracontrattuali quando sottoscritto da entrambi i conducenti (che non per forza sono gli assicurati/contraenti o danneggiati). Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del contraente o dell'assicurato ovvero del conducente del veicolo assicurato. La compilazione "informatica" verrà effettuata su un sistema gestito dal competente Ministero o da IVASS. L'accesso a tale sistema prevede non solo l'identificazione del redattore ma anche della polizza di riferita al veicolo interessato. Al termine del processo di dichiarazione verrà rilasciato un TOKEN unico che potrà essere indicato all'altra parte (mediante condivisione o QR-Code). Solo se chi compila si dichiara conducente il TOKEN generato sarà utilizzabile per avvalorare una "constatazione amichevole". Quindi se entrambi i conducenti sottoscrittori aggiungeranno il token generato dall'altro, le dichiarazioni verranno congiunte e avranno valore ex art. 143 c. 2 CAP. La denuncia, così come compilata, NON VERRA' trasmessa automaticamente alle imprese, restando onere dell'assicurato/contraente o di chi altri avrà interesse la trasmissione di detto Token (identificativo della denuncia) alla compagnia presso cui si è sottoscritta la polizza r.c. auto. Il processo digitale semplifica l'acquisizione dei dati, lo scambio degli stessi con "terzi" con cui si vuol "amichevolemente" sottoscrivere la narrazione del fatto storico ma non COMPRIME il mercato professionale esistente a supporto dei cittadini. Difatti non consentendo alcuna automazione si evita il soffocamento delle libertà di scelta del cittadino che vorrebbe essere supportato sin dall'inizio da un professionista, possibilmente "qualificato".	a carico delle imprese, senza alcun onere per il sistema pubblico. È responsabilità delle imprese la fornitura di servizi che garantiscano anche la verifica del contenuto del modulo prima della sottoscrizione.
47.	KONSUMER ITALIA	14			Sarebbe da aggiungere un nuovo comma per disciplinare il caso di collisione con veicolo con targa estera, per dare la possibilità di prevedere una versione multilingue del modulo CAI Digitale.	Proposta non accolta. Il modulo di denuncia allegato al Regolamento può essere compilato anche in

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
						caso di sinistro con veicolo con targa estera.
48.	KONSUMER ITALIA	15			Da aggiungere un successivo comma per stabilire che la messa a disposizione del modulo digitale, possa avvenire anche attraverso un link o QR CODE che garantiscano all'assicurato l'accesso a una <i>webapp</i> per la denuncia di sinistro.	Proposta non accolta. Le osservazioni attengono ad accorgimenti di carattere tecnico che non si ritiene debbano formare oggetto di un atto regolatorio. Si ritiene adeguata la previsione contenuta nell'art. 15 <i>bis</i> , comma 1 (ora art. 14. comma 1).
49.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	15	1		In linea con quanto suggerito al paragrafo precedente di commento all'articolo 13, comma 2, si ritiene opportuno suggerire la sostituzione della seguente locuzione "Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione e al contrassegno, nonché, su richiesta del contraente/assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro" con la seguente locuzione "Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in forma cartacea in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione e al contrassegno, nonché, su richiesta del contraente/assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro".	Proposta parzialmente accolta. La proposta attiene alla modalità di consegna del modulo CAI che è disciplinata all'art. 13, comma 2, (era art. 15, comma 2) laddove è prevista la scelta tra supporto cartaceo e altro supporto durevole. Il primo comma dell'art. 13 (era art. 15) disciplina l'obbligo di consegna del modulo per la compilazione manuale, senza specifiche sulla tipologia di supporto. Non si ritiene di dover accogliere la modifica. Il comma 2 è stato modificato come segue: <i>"La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, a scelta del contraente, di cui l'impresa conserva traccia, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole"</i> .

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
						È stato eliminato il riferimento alla revoca della scelta in quanto non necessaria anche in considerazione del successivo comma 3 ai sensi del quale <i>“Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall’impresa in qualunque momento modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole”</i> .
50.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	15	1		Si deve considerare che il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro possa essere diverso dal contraente e che non sia in possesso di <i>app</i> della compagnia oppure non sia in possesso delle cognizioni di utilizzo dell’applicazione digitale in relazione alle sue scarse conoscenze informatiche, c.d. “tecnologicamente analfabeta” o “analfabeta digitale”. Pertanto, a tutela dei conducenti/contraenti/assicurati, si ritiene opportuno che si debba sempre avere a disposizione il modulo cartaceo e quindi si raccomanda la riformulazione dell’articolo come segue: “Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia cartaceo in occasione della stipulazione del contratto unitamente al certificato di assicurazione, e in occasione di ogni denuncia di sinistro”.	Proposta non accolta. A prescindere dalla messa a disposizione di servizi per la compilazione digitale della denuncia di sinistro è sempre prevista la consegna del modulo di denuncia su supporto cartaceo o tramite posta elettronica. Si veda la risoluzione al commento n. 49.
51.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete	15	1		L’art. 15 comma 1 prevede la messa a disposizione dei contraenti e degli assicurati di applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica alle proprie imprese. Il Regolamento non ha preso in considerazione che il modulo informatico dovrà essere nella disponibilità del conducente, diverso dal contraente/assicurato. Così come avviene per il modulo cartaceo richiedibile a qualsiasi intermediario. Pertanto, il modulo digitale non può limitare o ridurre la praticità del modulo digitale che deve essere	Proposta non accolta. Ai sensi dell’art. 14 (era art. 15 <i>bis</i>) le applicazioni informatiche per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità digitale sono messe a disposizione dei contraenti e degli assicurati e sono fruibili anche dai conducenti coinvolti nel sinistro. Le applicazioni sono sviluppate a cura delle imprese.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					messo a disposizione dall'Istituto, dalla CONSAP, dal MI-MIT, MIT.	Resta ferma la facoltà di compilare il modulo di denuncia in forma cartacea.
52.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	15	1		Si deve considerare che il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro possa essere diverso dal contraente e che non sia in possesso di <i>app</i> della compagnia oppure non sia in possesso delle cognizioni di utilizzo dell'applicazione digitale in relazione alle sue scarse conoscenze informatiche, c.d. "tecnologicamente analfabeta" o "analfabeta digitale". Pertanto, a tutela del conducenti/contraenti/assicurati, si ritiene opportuno che si debba sempre avere a disposizione il modulo cartaceo e quindi si raccomanda la riformulazione dell'articolo come segue: "Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia cartaceo in occasione della stipulazione del contratto unitamente al certificato di assicurazione, e in occasione di ogni denuncia di sinistro".	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 50.
53.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	15	1		Si deve considerare che il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro possa essere diverso dal contraente e che non sia in possesso di <i>app</i> della compagnia oppure non sia in possesso delle cognizioni di utilizzo dell'applicazione digitale in relazione alle sue scarse conoscenze informatiche, c.d. "tecnologicamente analfabeta" o "analfabeta digitale". Pertanto, a tutela del conducenti/contraenti/assicurati, si ritiene opportuno che si debba sempre avere a disposizione il modulo cartaceo e quindi si raccomanda la riformulazione dell'articolo come segue: "Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia cartaceo in occasione della stipulazione del contratto unitamente al certificato di assicurazione, e in occasione di ogni denuncia di sinistro".	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 50.
54.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	15	2		In coerenza con la richiesta di riformulazione dell'art.15, comma 1, si chiede l'abrogazione del comma 2, in quanto la scelta del contraente potrebbe ripercuotersi negativamente sugli interessi del conducente, diverso dal con-	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 50.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					traente, pregiudicando la più semplice possibilità di compilazione cartacea della CAI, considerando, inoltre, l'eventuale persona conducente priva di conoscenze informatiche, c.d. "tecnologicamente analfabeta" o "analfabeta digitale".	
55.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete	15	2		Secondo quanto previsto dall'art. 120, decreto legislativo 209/2005, si evidenzia che per attivare qualsiasi comunicazione digitale in sostituzione della comunicazione cartacea analogica, dovrà essere espresso il consenso scritto, poiché la scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente, come previsto anche all'art. 15, comma 2. Considerato dunque che il sinistro possa essere accaduto a un conducente, diverso dal contraente, non è dunque praticabile l'applicazione digitale, senza una modifica regolamentare.	Proposta accolta in parte. Si osserva che la scelta sulle modalità di consegna del modulo cartaceo non può che essere rimessa al contraente. Resta ferma la facoltà di richiesta del modulo in capo all'assicurato in occasione di ogni denuncia di sinistro. Le applicazioni informatiche sono messe a disposizione di contraenti e assicurati e fruibili anche dai conducenti. Al riguardo si segnala la modifica dell'art. 11, comma 2 (era art. 13, comma 2): <i>"Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, <u>a scelta del conducente o del proprietario</u>".</i> Si veda anche la risoluzione al commento n. 44.
56.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete	15	2		L'articolo 15, comma 2, prevede la consegna del modulo di denuncia di sinistro su supporto durevole senza definire se si tratta di un documento digitale o un applicativo digitale, per quanto riguarda l'applicativo digitale, riteniamo rilevante introdurre nel Regolamento le modalità di consegna dello strumento digitale e fare chiarezza sul supporto durevole al fine di chiarire quando si tratta di un file pdf o data set, o ancora di un dispositivo elettronico. Il	La definizione di supporto durevole è inserita nell'art. 2, lett. n) del Regolamento e riprende quella contenuta nel CAP.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					Regolamento non prevede e disciplina standard per lo scambio dati e la loro portabilità.	
57.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	15	2		In coerenza con la richiesta di riformulazione dell'art.15, comma 1, si chiede l'abrogazione del comma 2, in quanto la scelta del contraente potrebbe ripercuotersi negativamente sugli interessi del conducente, diverso dal contraente, pregiudicando la più semplice possibilità di compilazione cartacea della CAI, considerando, inoltre, l'eventuale persona conducente priva di conoscenze informatiche, c.d. "tecnologicamente analfabeta" o "analfabeta digitale".	Proposta non accolta. Si rinvia alle risoluzioni al commento n. 50.
58.	BELEX – BonelliErede with Lombardi	15	2		Coerentemente con l'obiettivo di dematerializzazione e digitalizzazione che vuole perseguire il provvedimento, si suggerisce di rendere la trasmissione cartacea residuale (quindi qualora richiesto dal contraente), parimenti a quanto previsto per la trasmissione della informativa pre-contrattuale. Alla luce di quanto sopra e in coerenza con lo spirito dell'intervento regolatore, suggeriamo di modificare come segue: "La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa mediante comunicazione telematica".	Proposta non accolta. Si rinvia alle risoluzioni al commento n. 32 e n. 35.
59.	Martano Assicurazioni S.r.l.	15	2		Si suggerisce di non obbligare l'utente a effettuare una scelta, ma di lasciarlo libero di decidere al momento del sinistro. Di conseguenza si suggerisce di eliminare la frase dopo il punto "La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa".	La proposta non richieda modifiche in quanto la scelta effettuata al momento della stipulazione del contratto, che attiene alle modalità di consegna del modulo per la compilazione cartacea, non

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
						preclude contrarie determinazioni successive, come previsto al successivo comma 3.
60.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	15	2		In coerenza con la richiesta di riformulazione dell'art.15, comma 1, si chiede l'abrogazione del comma 2, in quanto la scelta del contraente potrebbe ripercuotersi negativamente sugli interessi del conducente, diverso dal contraente, pregiudicando la più semplice possibilità di compilazione cartacea della CAI, considerando, inoltre, l'eventuale persona conducente priva di conoscenze informatiche, c.d. "tecnologicamente analfabeta" o "analfabeta digitale".	Proposta non accolta. Si rinvia alle risoluzioni al commento n. 50.
61.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	15	2		In linea con quanto suggerito ai due precedenti paragrafi, si ritiene opportuno suggerire la modifica della seguente locuzione "La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. [...]" con la seguente locuzione "La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, su supporto cartaceo e, su richiesta esplicita del contraente/assicurato, le Imprese devono fornire ai contraenti e agli assicurati il collegamento al portale unico di cui al seguente art. 15 bis comma 1. [...]." Tale modifica si rende necessaria per garantire una maggiore chiarezza e completezza nella compilazione del modulo di denuncia di sinistro, assicurando che tutte le parti coinvolte nel sinistro siano adeguatamente identificate e che i loro diritti siano tutelati. L'adozione del supporto durevole, in caso di incidente, potrebbe ridurre significativamente la possibilità di una compilazione congiunta e la difficoltà di interfacciare i dati tra le app fornite dalle Imprese ovvero nei casi che una delle parti coinvolte non abbia accesso ai mezzi digitali.	Proposta non accolta. La disposizione di cui all'art. 15, comma 2, (ora art. 13, comma 2) non attiene alla messa a disposizione delle applicazioni informatiche per la compilazione della denuncia di sinistro in modalità digitale, ma alla consegna del modulo per la compilazione manuale. Al riguardo si prevede che la consegna del modulo su supporto cartaceo o altro supporto durevole (es. file formato pdf), a scelta del contraente. Inoltre è sempre prevista, ai sensi del successivo art. 15 <i>bis</i> (ora art. 14), la messa a disposizione da parte delle imprese di una applicazione (<i>app</i> o <i>webapp</i>) per la formazione della denuncia come documento informatico.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
62.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	15	2, 3		Il testo lascia al consumatore la possibilità di scegliere tra la consegna del modulo CAI in versione cartacea o digitale; viene inoltre riservata la possibilità di revocare la scelta espressa. Evidentemente, trattasi dello stesso approccio utilizzato per l'articolo 11 comma 1 bis, trattato in precedenza. Valgano pertanto le medesime considerazioni anche per questa sezione del provvedimento, non ripetute per ragioni di sintesi.	Si osserva che al consumatore è accordata la possibilità di scegliere tra la consegna del modulo CAI su supporto cartaceo o tramite posta elettronica, per la compilazione manuale della denuncia. Al consumatore è altresì riconosciuta la facoltà di utilizzare il servizio di compilazione del modulo di denuncia in modalità digitale messo a disposizione dalle imprese assicuratrici.
63.	KONSUMER ITALIA	15	3		Sarebbe da aggiungere che l'invio del modulo cartaceo al contraente debba avvenire per posta e a spese della compagnia. È infatti noto che l'invio del modulo cartaceo per e-mail non può essere considerato valido dato che deve trattarsi di un modello su carta chimica in quattro copie.	Proposta non accolta. La digitalizzazione del modulo consente la stampa illimitata del medesimo, salva la necessità di apporre firma autografa su ogni originale.
64.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	15 bis			A proposito del nuovo obbligo di predisporre un'app CAI digitale a cura delle imprese di assicurazione, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento in esame di previsto dall'art. 19, comma 4, si ritiene che le imprese che abbiano rinunciato a esercitare il Ramo 10 r.c. auto con portafoglio in <i>run off</i> debbano essere esonerate dall'obbligo del dover sviluppare tale applicazione informatica per la CAI digitale, evitando oneri ultronei durante la dismissione del portafoglio e la gestione dei sinistri di competenza. Ciò anche considerando che tale esonero non nuocerebbe ai residui assicurati r.c. auto delle compagnie interessate poiché gli stessi assicurati, che intendessero utilizzare il modello informatico di denuncia amichevole del sinistro, potrebbero utilizzare l'applicazione a disposizione dell'altro conducente a fini dichiarativi.	Proposta non accolta. Ai sensi dell'art. 3 le imprese che hanno rinunciato a esercitare il ramo non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento, in quanto tecnicamente non più autorizzate all'esercizio del ramo. Pertanto non si rende necessaria alcuna modifica per escluderle dagli obblighi di cui all'art. 15 <i>bis</i>, comma 1 (ora art. 14, comma 1).

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
65.	KONSUMER ITALIA	15 bis			Si suggerisce di non limitare la tecnologia alle sole applicazioni (che richiedono di essere scaricate e necessitano di credenziali di accesso) ma estenderla anche alle web <i>app</i> .	Si osserva che la previsione prevede la messa a disposizione sia di <i>app</i> che di <i>webapp</i> .
66.	Martano Assicurazioni S.r.l.	15 bis			Si richiede l'abrogazione dell'articolo come richiesto nelle Osservazioni Generali; suggeriamo che IVASS crei un portale unico per tutti gli utenti dal quale si possa accedere con SPID o carta di identità elettronica. Sarà IVASS stessa che invierà automaticamente alle compagnie le denunce così raccolte. Motivazione: oltre a quanto già scritto, immaginate due persone coinvolte nel sinistro, devono avere la pazienza e il tempo di A) scaricare l'applicazione della compagnia sul proprio telefono cellulare, B) registrarsi, C) capire come funziona l'applicativo, D) autenticarsi per la firma digitale, E) procedere alla compilazione della CAI, prima su un applicativo e poi sul secondo (ipotizzando come spesso succede che ci siano due compagnie diverse) rifacendo la stessa procedura (doppio del tempo per la compilazione), F) firmare digitalmente due volte. E se le constatazioni amichevoli non combaciano in quanto hanno compilato male?	Proposta non accolta. Con riferimento alla proposta di creazione di portale unico per tutti gli utenti, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2 e alla risoluzione al commento n. 5. Si ritiene che il servizio di compilazione digitale del modulo CAI avvenga tramite applicazioni informatiche intuitive e che non comportano il paventato aggravamento dell'operazione di denuncia del sinistro. L'Istituto vigilerà sulla concreta operatività del sistema una volta entrato in vigore, con riserva di eventuali ulteriori interventi normativi. Inoltre, rimane sempre ferma facoltà per gli utenti di optare per il modulo cartaceo.
67.	ACB – Associazione di Categoria Brokers	15 bis			L'Associazione apprezza l'introduzione di una disposizione simile, volta a rendere la compilazione del CAI più agevole per gli assicurati. Si avanzano tuttavia alcune osservazioni: 1) occorre considerare il caso in cui le parti intendano firmare congiuntamente il modulo CAI. Le previsioni contenute nella norma non sembrano regolare questa ipotesi:	Si osserva che la previsione di cui all'art. 15 <i>bis</i> , comma 2 (ora art. 15, comma 2), è funzionale a garantire l'equivalenza degli effetti tra la denuncia cartacea e la denuncia digitale, con particolare riguardo alla CAI a doppia firma.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					come può avvenire la sottoscrizione congiunta del modulo CAI se viene utilizzata l'applicazione informatica di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro? 2) il comma 1 prevede che solo le imprese debbano sviluppare simili applicazioni informatiche. Come si coordina questa previsione con le applicazioni sviluppate dagli intermediari assicurativi (nello specifico, i broker assicurativi), utilizzate per raccogliere le denunce di sinistro dei clienti? 3) il comma 2 indica i requisiti richiesti per la sottoscrizione della denuncia di sinistro. Riteniamo opportuna un'esemplificazione, facendo riferimento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) a tipologie di sottoscrizione diffuse sul mercato e ampiamente utilizzate dagli operatori del settore (es. firma OTP), eventualmente tramite FAQ separate ma contestuali alla pubblicazione del regolamento. Ciò consentirebbe di ridurre i dubbi interpretativi normalmente generati da questo genere di disposizioni.	Le applicazioni sono messe a disposizione dalle imprese e non dai distributori. L'Istituto fissa requisiti minimi per la sottoscrizione della CAI, in funzione dell'obiettivo di garantirne il valore di confessione stragiudiziale, contenuta in una scrittura privata, che si realizza quando è certa la identità dei firmatari. È riconosciuta alle imprese la libertà di scegliere le soluzioni ottimali, in ossequio al principio di neutralità tecnologica.
68.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	15 bis	1		Come indicato nelle osservazioni generali, si ritiene fondamentale la predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MIMIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica alle imprese interessate, nel rispetto di tutte le norme in tema di privacy e delle prescrizioni di autenticazione e identificazione (FEA, SPID, CIE, TS-CNS). Pertanto si ritiene necessaria la riformulazione dell'articolo 15 bis. "Le imprese mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati il link al portale unico progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private."	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					Nell'ambito della denuncia con modulo informatico, si osserva, inoltre, la difficoltà di predisposizione del grafico dell'incidente al momento dell'urto (punto 13 delle istruzioni per l'impiego del modulo di cui all'allegato 2), grafico che in talune circostanze si rivela particolarmente utile nell'attribuzione della responsabilità.	
69.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	15 bis	1		Come indicato nelle osservazioni generali, si ritiene fondamentale la predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MIMIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica alle imprese interessate, nel rispetto di tutte le norme in tema di privacy e delle prescrizioni di autenticazione e identificazione (FEA, SPID, CIE, TS-CNS). Pertanto si ritiene necessaria la riformulazione dell'articolo 15 bis. "Le imprese mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati il link al portale unico progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private." Nell'ambito della denuncia con modulo informatico, si osserva, inoltre, la difficoltà di predisposizione del grafico dell'incidente al momento dell'urto (punto 13 delle istruzioni per l'impiego del modulo di cui all'allegato 2), grafico che in talune circostanze si rivela particolarmente utile nell'attribuzione della responsabilità.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.
70.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	15 bis	1		Come indicato nelle osservazioni generali, si ritiene fondamentale la predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MIMIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica alle imprese interessate, nel rispetto di tutte le norme in tema di privacy e delle prescrizioni di autenticazione e identificazione (FEA, SPID, CIE, TS-CNS). Pertanto si ritiene necessaria la riformulazione dell'articolo 15 bis. "Le imprese mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati il link al portale unico progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private." Nell'ambito della denuncia con modulo informatico, si osserva, inoltre, la difficoltà di predisposizione del grafico dell'incidente al momento dell'urto (punto 13 delle istruzioni per l'impiego del modulo di cui all'allegato 2), grafico che in talune circostanze si rivela particolarmente utile nell'attribuzione della responsabilità.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					zione e identificazione (FEA, SPID, CIE, TS-CNS). Pertanto si ritiene necessaria la riformulazione dell'articolo 15 bis. "Le imprese mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati il link al portale unico progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private". Nell'ambito della denuncia con modulo informatico, si osserva, inoltre, la difficoltà di predisposizione del grafico dell'incidente al momento dell'urto (punto 13 delle istruzioni per l'impiego del modulo di cui all'allegato 2), grafico che in talune circostanze si rivela particolarmente utile nell'attribuzione della responsabilità.	
71.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	15 bis	1		Si ritiene di suggerire la riformulazione dell'intero comma 1 per i motivi rappresentati nelle "osservazioni generali". Come già evidenziato, si ritiene fondamentale sviluppare un sistema informatico affidato a un ente terzo (ad es. IVASS, CONSAP, MIMIT o altro ente terzo), riconoscibile come un sistema univoco per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e per la trasmissione telematica alle imprese interessate. Tale sistema dovrà essere sviluppato con il rispetto delle normative in materia di privacy e le regole riguardanti autenticazione e identificazione (FEA, SPID, CIE, TS-CNS). Si ritiene opportuno suggerire la seguente locuzione "Le Imprese devono fornire ai contraenti e agli assicurati il collegamento al portale unico, progettato e sviluppato per un utilizzo anche su dispositivi mobili e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro ivi compreso la redazione del grafico dell'incidente e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private."	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
72.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	15 bis	1		Si ritiene auspicabile l'inserimento del seguente periodo "Le imprese non possono aggiungere ulteriori applicazioni o attivare sistemi popup, nell'ambito della denuncia di sinistro (es. di geolocalizzazione) alcuna forma di pubblicità o indicazioni diverse (es. promuovere officine di riparazione". Altresì non è opportuna la richiesta di consensi per l'utilizzo dei dati a fini commerciali, marketing e/o profilazione.	Proposta parzialmente accolta. La previsione normativa ha quale specifico oggetto la messa a disposizione dell'utente del modulo CAI in formato digitale per la compilazione e la trasmissione alle imprese, con modalità e formalità identiche a quello cartaceo; non si occupa dell'offerta di servizi aggiuntivi. Ciò non di meno, a tutela del consumatore, si aggiunge alla disposizione, rinumerata nel testo definitivo del Regolamento art. 14, il comma 5 così formulato: <i>"L'adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico non autorizza la diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali"</i> .
73.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	15 bis	1		Si ritiene auspicabile l'inserimento del seguente periodo "Le imprese non possono aggiungere ulteriori applicazioni o attivare sistemi popup, nell'ambito della denuncia di sinistro (es. di geolocalizzazione) alcuna forma di pubblicità o indicazioni diverse (es. promuovere officine di riparazione". Altresì non è opportuna la richiesta di consensi per l'utilizzo dei dati a fini commerciali, marketing e/o profilazione.	Proposta parzialmente accolta, con inserimento nell'art.14 (era art. 15 bis) del comma 5. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 72.
74.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	15 bis	1		Si ritiene auspicabile l'inserimento del seguente periodo "Le imprese non possono aggiungere ulteriori applicazioni o attivare sistemi popup, nell'ambito della denuncia di sinistro (es. di geolocalizzazione) alcuna forma di pubblicità o indicazioni diverse (es. promuovere officine di riparazione". Altresì non è opportuna la richiesta di consensi per l'utilizzo dei dati a fini commerciali, marketing e/o profilazione.	Proposta parzialmente accolta, con inserimento nell'art.14 (era art. 15 bis) del comma 5. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 72.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
75.	BELEX – BonelliErede with Lombardi	15 bis	1		La previsione di cui all'articolo 15 <i>bis</i> della bozza di regolamento in oggetto sembra rimettere alle compagnie assicurative il compito di prevedere le modalità tecniche e operative da adottare per consentire il realizzarsi di quanto previsto dall'articolo 15 <i>bis</i>. Ne consegue un rischio di elevata discrezionalità per le compagnie (differenti operatività delle applicazioni sviluppate dalle compagnie pongono un problema di raccordo e coordinamento tra loro e possibili disagi in capo ai contraenti e assicurati) che, d'altro canto, potrebbe vanificare l'intervento proposto dall'Autorità, traducendosi in inutilizzabilità sistematica delle modalità di compilazione digitale del modulo a favore del modulo tradizionale cartaceo. Si chiede quindi conferma che seguirà un ulteriore intervento regolamentare (circolari, raccomandazioni e/o lettere al mercato) volto a definire le regole operative per l'implementazione dei principi generali inclusi nel documento in consultazione.	La definizione puntuale dei processi di compilazione e sottoscrizione del modulo CAI, invariato nel suo contenuto, è rimessa agli operatori economici, cui è riconosciuta la libertà di scegliere le soluzioni ottimali, in ossequio al principio di neutralità tecnologica. L'Istituto vigilerà sulla concreta operatività del sistema una volta entrato in vigore, con riserva di eventuali ulteriori interventi normativi.
76.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	15 bis	1		La disposizione delinea un sistema dove ogni Compagnia avrà la propria <i>app</i> di compilazione digitale del CAI. Conseguentemente, ciascun contraente potrà procedere alla compilazione della denuncia sul suo <i>smartphone</i>. Questo sistema pone interrogativi in relazione all'ipotesi in cui entrambi gli utenti della strada vogliano firmare congiuntamente lo stesso modulo CAI, concordando sulla dinamica. Nell'attuale sistema cartaceo, infatti, è possibile compilare un unico modulo, che reca la firma di entrambi i conducenti. I vantaggi di tale ipotesi sono evidenti: vi è un solo modulo di denuncia che, essendo sottoscritto da entrambi i conducenti, riduce drasticamente la possibilità che si apra un contenzioso sulla dinamica del sinistro.	Il Regolamento disciplina una mera modalità di compilazione della denuncia di sinistro che, in quanto alternativa alla denuncia cartacea, prevede la possibilità di firma da parte di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					Questo è chiaramente un fattore che agevola la gestione del sinistro e accelera i tempi di liquidazione per gli utenti. È necessario dunque che la compilazione informatica del modulo CAI abbia una architettura tale da contemplare tale ipotesi, a prescindere dal tipo di app usata nello specifico. In altri termini, il sistema deve rendere possibile la sottoscrizione digitale di un unico CAI da parte di più utenti (chiaramente nel rispetto della privacy e delle norme di trasparenza applicabili). Diversamente, il CAI digitale si ritroverebbe a essere un <i>quid minus</i> rispetto all'analogo cartaceo, e ciò chiaramente comprometterebbe l'efficacia dell'attuale sforzo normativo.	
77.	UPIS – Unione professionisti infortunistica stradale	15 bis	1		Le imprese mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati un servizio raggiungibile per l'indicazione del ID elettronico riferito alla polizza, che comunque deve essere indicato in calce alla stessa, da inserire al momento della compilazione della propria parte di denuncia unitamente alle proprie credenziali elettroniche. In subordine si chiarisca che la trasmissione telematica non avvenga in modo automatico. Si lasci, cioè, la possibilità all'assicurato contraente ovvero al conducente di poterla trasmettere in un secondo momento.	È rimessa alle imprese la modalità di accesso alle applicazioni informatiche. È responsabilità delle imprese la fornitura di servizi che garantiscano agli utenti anche la verifica del contenuto del modulo prima della sottoscrizione.
78.	Unipol Gruppo S.p.A.	15 bis	2		Come illustrato nelle osservazioni generali, la sottoscrizione del documento informatico con “modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la Firma Elettronica Avanzata” renderebbe di fatto accessibile la modalità di sottoscrizione del documento digitale ai soli firmatari dotati di SPID/CIE, considerando che le altre modalità di identificazione valide ai fini del rilascio della FEA non sono immediate né esperibili in autonomia dall'utente.	Proposta non accolta. Si rinvia alla soluzione al commento n. 13.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					Pertanto, si propone di consentire anche l'utilizzo della firma elettronica semplice, purché con modalità idonee a identificare il firmatario. A tal fine, una possibile riformulazione del testo potrebbe prevedere che "Il modulo di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la Firma Elettronica Avanzata, dal regolamento eIDAS, dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi. È altresì consentita la sottoscrizione con diversa tipologia di firma elettronica purché idonea a identificare il firmatario". L'esperienza in uso di UnipolSai che, si ricorda, già offre la possibilità di compilare il modulo di denuncia sinistro/CAI in modalità digitale, mostra infatti come sia possibile implementare un processo accessibile a tutti gli utenti dotati di <i>smartphone</i> e connessione a internet ma con ottimi livelli di robustezza del processo, senza tuttavia richiedere l'utilizzo della FEA che verosimilmente porterebbe a un crollo del tasso di adozione del CAI digitale, spingendo gli utenti al ritorno all'esperienza cartacea.	
79.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	15 bis	2		In relazione ai requisiti di sicurezza digitale, è importante che la norma preveda un livello minimo di requisiti informatici, senza stabilire l'obbligo di adottare un sistema unico. Infatti, ciò consente di immaginare uno scenario in cui il consumatore possa interagire con la Compagnia mediante un ventaglio di soluzioni digitali, offrendo dunque libertà di scelta. Tale impostazione consente inoltre che i sistemi (e in particolare le modalità di autenticazione e firma) possano evolversi nel tempo. Pertanto, si auspica che questo assetto normativo sia mantenuto nel testo finale.	Si concorda con la rilevanza dei requisiti di sicurezza.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
80.	InfoCert S.p.A.	15 bis	2		L'attuale formulazione ("Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la Firma Elettronica Avanzata dal regolamento eIDAS, dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi.") espone a incertezza normativa poiché fa intendere che sia possibile rimettere ai destinatari dell'obbligo valutazioni tecniche molto complesse inerenti a caratteristiche di sicurezza di firme elettroniche non adeguatamente normate. Per evitare tale incertezza normativa si propone di riformulare come segue: "Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico deve essere sottoscritto da parte di tutti i firmatari con almeno Firma Elettronica Avanzata così come disciplinata dal regolamento eIDAS, dal CAD, e dai relativi provvedimenti attuativi."	Proposta non accolta. La formulazione intende consentire alle imprese di scegliere le soluzioni ottimali, in ossequio al principio di neutralità tecnologica, e mira ad agevolare l'uso di future soluzioni tecnologiche e normative, idonee allo scopo.
81.	EMPIREOS S.r.l.	15 bis	3		L'erogazione di un servizio di verifica dell'identità personale non rientra di per sé nella nozione di "servizi fiduciari" di cui all'art. 3, n. 16, Reg. UE n. 910/2014 e all'art. 14 bis, comma 2, lett. i), D.Lgs. 82/2005. Si suggerisce pertanto, anche in ossequio al principio di neutralità tecnologica, di modificare il comma in commento, in quanto la formulazione proposta sembra assumere che il fornitore tecnologico di un servizio di identificazione dei firmatari debba necessariamente operare come prestatore di servizi fiduciari e dunque erogare al contempo anche il servizio di firma elettronica avanzata.	Le imprese metteranno a disposizione degli utenti non autenticati, che scelgono di compilare in modalità digitale la denuncia, un sistema di sottoscrizione avente almeno i requisiti della firma elettronica avanzata. Considerato che la norma in esame trae fonte dall'art. 55 del DPCM 22 febbraio 2013 che individua esclusivamente i soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica, nella fattispecie avanzata, viene espunta la parte relativa alla identificazione che seguirà le regole di settore e le regole operative prescritte da AGID.
82.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	15 bis	3		In conseguenza dell'osservazione al comma 1, il comma 3 deve intendersi abrogato.	Proposta non accolta. Considerato il rapporto di consequenzialità tra la proposta di predisposizione di un sistema informatico realizzato da

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
						un ente terzo (IVASS, CONSAP, MI-MIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2, già richiamata dalla risoluzione al commento n. 69.
83.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	15 bis	3		In conseguenza dell'osservazione al comma 1, il comma 3 deve intendersi abrogato.	Proposta non accolta. Considerato il rapporto di consequentialità tra la proposta di predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MI-MIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2, già richiamata dalla risoluzione al commento n. 70.
84.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	15 bis	3		In conseguenza dell'osservazione al comma 1, il comma 3 deve intendersi abrogato.	Proposta non accolta. Considerato il rapporto di consequentialità tra la proposta di predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MI-MIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2, già richiamata dalla risoluzione al commento n. 68.
85.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	15 bis	3		In linea con quanto suggerito al paragrafo precedente (di commento all'articolo 15 bis, comma 1) si suggerisce l'abrogazione del seguente comma 3: "Per l'identificazione dei firmatari e per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di	Proposta non accolta. Considerato il rapporto di consequentialità tra la proposta di predisposizione di un sistema informatico realizzato da

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					servizi fiduciari soggetti alla vigilanza dell'Agenzia per l'Italia digitale.”	un ente terzo (IVASS, CONSAP, MI-MIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2, già richiamata dalla risoluzione al commento n. 71.
86.	InfoCert S.p.A.	15 bis	3		La norma apre alla possibilità di avvalersi per l'identificazione dei firmatari e per la fornitura di soluzioni di firma elettronica di “prestatori di servizi fiduciari soggetti alla vigilanza dell'Agenzia per l'Italia digitale”. In realtà, solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati (QTSP) devono soddisfare i requisiti più rigorosi stabiliti dal Regolamento eIDAS, che includono audit regolari e conformità a misure di sicurezza specifiche, e sono sottoposti a una vigilanza attiva e preventiva da parte di AGID; i prestatori di servizi fiduciari non qualificati (TSP), invece, non hanno lo stesso livello di supervisione né sono soggetti a audit regolari. Per tale ragione si propone la seguente modifica: “Per l'identificazione dei firmatari e per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari qualificati soggetti alla vigilanza dell'Agenzia per l'Italia digitale”.	Proposta parzialmente accolta. Anche nei confronti dei prestatori di servizi non qualificati, come evidenziato dal commentatore, sono previste attività di vigilanza (sia pur <i>ex post</i> semplificate e reattive), atte a garantirne la regolare operatività. È modificato il comma 3 come segue: <i>“Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali”</i> (si veda ora art. 14, comma 3).
87.	InfoCert S.p.A.	15 bis	4		Per le ragioni esposte ai punti che precedono si suggerisce di specificare che l'invio della denuncia del sinistro sottoscritta con Firma Elettronica Avanzata venga trasmessa con invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure di un servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine, si suggerisce di prevedere tale obbligo quantomeno per l'invio al soggetto co-firmatario del modulo che è conducente/proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente ma non contraente/assicurato dell'impresa della quale si utilizzerà la procedura digitale.	Proposta non accolta. Non si ritiene di limitare la facoltà dell'impresa di individuare specifici strumenti idonei a provare la trasmissione al conducente e/o al proprietario della denuncia acquisita. In caso di contestazione sarà onere dell'impresa provare l'esatto adempimento dell'obbligo.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Lett.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
88.	S.N.A. – SINDACATO NAZIONALE AGENTI	15 bis	4		In conseguenza dell'osservazione al comma 1, il comma 4 deve intendersi abrogato.	Proposta non accolta. Considerato il rapporto di consequenzialità tra la proposta di predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MI-MIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.
89.	ASSOUTENTI CONFCONSUMATORI	15 bis	4		In conseguenza dell'osservazione al comma 1, il comma 4 deve intendersi abrogato.	Proposta non accolta. Considerato il rapporto di consequenzialità tra la proposta di predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MI-MIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.
90.	MOVIMENTO CONSUMATORI APS	15 bis	4		In conseguenza dell'osservazione al comma 1, il comma 4 deve intendersi abrogato.	Proposta non accolta. Considerato il rapporto di consequenzialità tra la proposta di predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MI-MIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.
91.	U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori	15 bis	4		La reperibilità dei documenti è un presupposto irrinunciabile del sistema. Di fatti, è cruciale che il consumatore possa sempre contare sulla trasmissione tempestiva dei documenti informatici di cui necessita.	Si concorda sulla rilevanza della reperibilità e tempestiva trasmissione dei documenti.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
					Si chiede dunque che tale disposizione non sia negoziabile e che si mantenga nel testo definitivo.	
92.	A.I.P.E.D. Associazione Italiana Periti Estimatori Danni	15 bis	4		In linea con quanto suggerito al paragrafo precedente si suggerisce l'abrogazione del seguente comma 4: "Le imprese adottano idonee misure per garantire al contraente/assicurato l'acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso".	Proposta non accolta. Considerato il rapporto di consequentialità tra la proposta di predisposizione di un sistema informatico realizzato da un ente terzo (IVASS, CONSAP, MI-MIT), riconoscibile quale univoco sistema per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro, si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.
93.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	19	3		Con riferimento specifico all'abrogazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento n. 13/2018, con il quale si consentiva alle imprese di stipulare assicurazioni provvisorie, di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione, si conferma la richiesta di valutare un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore per consentire alle imprese di dismettere i contratti di tale tipologia in essere alla data di entrata in vigore del Provvedimento qui in esame.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 24.
94.	ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici	19	4		Per massima chiarezza riguardo alla pur intuibile sincronizzazione temporale della nuova facoltà di scelta da parte del contraente fra modulo CAI cartaceo e modulo CAI digitale prevista dall'art 15, comma 2, e l'obbligo da parte delle imprese di predisporre a tal fine app CAI digitale previsto dal nuovo art. 15 bis, si propone di integrare l'art. 19, comma 4 con il richiamo anche all'art. 15, comma 2, oltre che all'art. 15 bis nei termini seguenti: "Le imprese adempiono agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, e di cui all'articolo 15 bis del presente Regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. ... del"	Proposta non accolta. Per la consegna del modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo o su altro supporto durevole non è necessaria un'attività di adeguamento da parte delle imprese, trattandosi di un adempimento che non implica lo sviluppo e la messa a disposizione di applicazioni informatiche.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
95.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete	V.I.R. e A.I.R.	capitolo 4		Al capitolo 4, valutazioni per l'intervento di modifica regolamentare (V.I.R), portiamo l'attenzione verso il punto 3) agevolare la trasmissione dei dati. La valutazione d'impatto non ha considerato e individuato i soggetti, le modalità, i mezzi, nonché il percorso dei dati. Non ha valutato i rischi cyber e le criticità collegate anche in ottica di protezione dei dati. Il Regolamento conseguentemente non menziona, ad esempio, l'eventuale utilizzo di crittografia per la limitazione dei rischi.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 4.
96.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete	V.I.R. e A.I.R.			Per quanto attiene "l'analisi che ha riguardato la definizione del processo di autenticazione per la fruizione del servizio di formazione del documento informatico e di identificazione per la sottoscrizione", evidenziamo perplessità sulla coerenza dei sistemi rispetto alla situazione che si trovano ad affrontare gli utenti coinvolti nel sinistro.	Le imprese metteranno a disposizione degli utenti non autenticati, che scelgono di compilare in modalità digitale la denuncia, un sistema di sottoscrizione che ne consenta l'identificazione. La verifica dell'identità è richiesta in funzione della firma della denuncia e serve a garantire la provenienza delle dichiarazioni ivi contenute.
97.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete	V.I.R. e A.I.R.	capitolo 3		In relazione al fatto che ogni impresa potrà sviluppare e utilizzare una propria soluzione il Regolamento non menziona alcun riferimento sulle modalità di comunicazione e sugli standard da utilizzare per la comunicazione e intercambio dati tra imprese e utenti.	Le imprese di assicurazione sono tenute a rispettare nel processo di progettazione del servizio di compilazione del modulo CAI in modalità digitale, gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Le scelte tecniche sono rimesse alle imprese.
98.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete	art. 15 bis			Gli applicativi software devono essere progettati e sviluppati assicurando che non vi sia un utilizzo diverso dalle finalità del regolamento, oppure altre applicazioni invasive, come ad esempio pubblicità o fornitura di servizi.	Proposta accolta. Per tenere conto dell'esigenza rappresentata, è comunque inserito nell'art. 14 (era art. 15 bis) il seguente comma: "5. L'adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico non autorizza la

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
						<i>diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali”.</i>
99.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete				Per quanto riguarda la prestazione di servizi fiduciari è facoltà, nell'ambito della firma digitale, avvalersi di prestatori di servizi fiduciari soggetti alla vigilanza dell'Agenzia per l'Italia digitale. Con lo stesso criterio, si potrebbe dare vita a soggetti economici fiduciari, soggetti a vigilanza, accreditati per la fornitura dell'applicativo software supporto durevole per la denuncia di sinistro con la finalità di assicurare al mercato precisi standard certificati e utilizzabili a prescindere dalle imprese di assicurazioni. La soluzione proposta ha l'obiettivo di dare all'utente, a prescindere che ricopra la figura di contraente/proprietario/conducente un applicativo dal quale potrà accedere alla denuncia di sinistro con semplicità, velocità e sicurezza.	Il Regolamento prevede l'obbligo a carico delle imprese di fornire all'utenza (proprietari e/o conducenti) strumenti per compilare, firmare e trasmettere la denuncia in formato digitale. I soggetti obbligati hanno ampia discrezionalità sulle modalità di fornitura del servizio.
100.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete				Non trascurabile il fatto che ogni anno un considerevole numero di automobilisti cambia la compagnia di assicurazione. In questo caso un applicativo di denuncia di sinistro proprietario darebbe seguito a un nuovo e diverso applicativo. Con la conseguenza di frenare il processo concorrenziale.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 2.
101.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete				Si consideri inoltre che il veicolo potrebbe essere immatricolato per il noleggio senza conducente e che l'applicativo di denuncia di sinistro digitale consegnato al contraente dell'assicurazione non sarebbe disponibilità del conducente di turno. La stessa situazione graverebbe sui conducenti di veicoli aziendali.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 51.

Num.	Commentatore	Art.	Co.	Let.	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
102.	SHARE – Associazione Software House Assicurative in Rete				Non si comprende quali siano i vantaggi in ottica antifrode (così come descritto al punto 4 della pubblica consultazione), del modello digitale delineato nel regolamento, rispetto al modulo cartaceo. Dal nostro punto di vista, è invece possibile ostacolare le frodi attraverso tecnologie altamente innovative che aumenti la velocità di gestione del sinistro per una pronta liquidazione con il minimo impatto burocratico.	Si rinvia alla risoluzione al commento n. 4.
103.	ACB – Associazione di Categoria Brokers	Allegato 2 – modulo CAI			In caso di compilazione digitale del CAI mediante applicazione informatica, suggeriamo di considerare di rendere possibile, alla sezione 13 (grafico dell'incidente al momento dell'urto), anche l'invio di fotografie, nell'ipotesi in cui i veicoli non siano stati spostati dopo l'urto. Ciò anche al fine di superare eventuali problemi di accessibilità da parte degli utenti.	Deve escludersi la possibilità di porre a carico degli assicurati, in occasione dell'assolvimento dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 143 del CAP, oneri probatori in relazione ai danni derivanti dal sinistro e alla dinamica dello stesso, quali, ad esempio, un obbligo di produzione di documentazione fotografica e di allegazione di dichiarazioni testimoniali.